SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

524ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 23 MAGGIO 1991

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente LAMA,
indi del vice presidente SCEVAROLLI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI ..... *Pag.* 3

DISEGNI DI LEGGE

Discussione:

«Nuove norme sulla cittadinanza» **(1460)**;

«Disposizioni in materia di cittadinanza» **(1850)**, d'iniziativa del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1460:

GUIZZI *(PSI)* 4
TOSSI BRUTTI *(Com.-PDS)* ..... 5 e *passim*
* STRIK LIEVERS *(Fed. Eur. Ecol.)* ..... 9 e *passim*
FIORET *(DC)* ..... *Pag.* 13
MAZZOLA *(DC), relatore* 15
RUFFINO, *sottosegretario di Stato per l'interno* 17
PONTONE *(MSI-DN)* 25
ACONE *(PSI)* 25, 39
LIBERTINI *(Rifond. Com.)* 26
TOTH *(DC)* 30, 43
SPETIČ *(Rifond. Com.)* 41
GALEOTTI *(Com.-PDS)* 46

INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

PRESIDENTE 46
ALIVERTI *(DC)* 46
LIBERTINI *(Rifond. Com.)* 46

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)

DISEGNI DI LEGGE

Discussione e approvazione:

«Istituzione del Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET)» **(877-952-B)** (*Approvato dalla 8ª Commissione permanente del Senato in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa del senatore Bernardi e di altri senatori e di un disegno di legge d'iniziativa governativa, e modificato dalla Camera dei deputati*)

ANDÒ *(DC), relatore* ..... *Pag.* 48
* SENESI *(Com.-PDS)* 53
BERNARDI *(DC)* 54
* LIBERTINI *(Rifond. Com.)* 55
MARIOTTI *(Fed. Eur. Ecol.)* 56
SANESI *(MSI-DN)* 57
BERNINI, *ministro dei trasporti* 57

INTERPELLANZE

Per lo svolgimento

PRESIDENTE ..... *Pag.* 58
SIGNORI *(PSI)* 58

ALLEGATO

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 59
Assegnazione 59
Nuova assegnazione 60
Approvazione da parte di Commissioni permanenti 60

GOVERNO

Richieste di parere per nomine in enti pubblici 60
Richieste di parere su documenti 60

N. B. – *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

Presidenza del vice presidente LAMA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 10*).
Si dia lettura del processo verbale.

VENTURI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 14 maggio.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Antoniazzi, Bo, Citaristi, De Rosa, Evangelisti, Ferrara Maurizio, Fiocchi, Galeotti, Gambino, Giugni, Imbrìaco, Leonardi, Leone, Lops, Macaluso, Meraviglia, Modugno, Nepi, Neri, Perricone, Perugini, Petrara, Pieralli, Pulli, Santini, Saporito, Scivoletto e Vitalone.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Cardinale, Covello e Dujany, in Germania e Ungheria, per attività della Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali; Arfè, Boffa, Cappuzzo, Gerosa, Giacchè, Gianotti, Grassi Bertazzi, Orlando e Poli, a Rotterdam, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Discussione dei disegni di legge:

«Nuove norme sulla cittadinanza» (1460)

«Disposizione in materia di cittadinanza» (1850), d'iniziativa del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1460

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Nuove norme sulla cittadinanza» e del connesso disegno di legge: «Disposizioni in materia di cittadinanza», d'iniziativa del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige.

La relazione del relatore, senatore Mazzola, è stata stampata e distribuita.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Guizzi. Ne ha facoltà.

GUIZZI. Signor Presidente, colleghi, signor rappresentante del Governo, parlerò brevemente poichè il comitato ristretto della Commissione affari costituzionali, egregiamente coordinato dal collega Mazzola, ha svolto un buon lavoro e la Commissione ha compiuto gli approfondimenti necessari.

Il senatore Mazzola nella sua relazione ha opportunamente ricordato il lungo *iter*, a partire dalla III legislatura sino all'VIII, di questa riforma che giunge finalmente alla approvazione, in prima lettura, da parte dell'Assemblea del Senato.

Il Governo Andreotti ha presentato un disegno di legge che affronta nel suo complesso la normativa sulla cittadinanza: una normativa che ha subito oggettivi condizionamenti per il fenomeno, vistoso nel nostro paese, di una massiccia emigrazione, sul quale esiste una copiosissima produzione storiografica, saggistica, letteraria ed anche cinematografica; negli anni '50 vi è stato il più imponente fatto migratorio nella storia del nostro paese anche rispetto ai movimenti del periodo barbarico, con cinque milioni di cittadini che si sono spostati dal Sud al Nord nel loro cammino della speranza. Ma è un'altra storia che qui non rileva.

Il nostro paese conosce oggi, invece, il fenomeno inverso della immigrazione, disciplinato proprio in questa legislatura dalla cosiddetta legge Martelli.

Una normativa quella sulla cittadinanza, che, come rileva il senatore Mazzola, sottende importanti e delicati elementi e ha molteplici implicazioni.

La cittadinanza è regolata ancora, come è noto, da una legge del 1912, la n. 555. Di qui, gli evidenti limiti di questa normativa vetusta e oggettivamente inadeguata che ha ricevuto innovazioni, per vero significative, con la legge 21 aprile 1973, n. 123, e con la legge 15 maggio 1986, n. 180. Innovazioni che, tuttavia, non potevano soddisfare le esigenze di una società profondamente diversa, ma che anzi in qualche modo costituivano la premessa per la riforma organica oggi al nostro esame.

Il disegno di legge tiene conto di questa realtà largamente mutata e delle indicazioni contenute in una importante sentenza della Corte costituzionale in materia minorile, la n. 30 del 1983. Esso recepisce le istanze che provengono dalle comunità italiane all'estero e prevede la possibilità di conservare la cittadinanza italiana (salvo rinuncia) per chi ne acquisti una straniera e di introdurre particolari facilitazioni per i naturalizzati, o per gli oriundi, che intendano acquistare o riacquistare la nostra cittadinanza. E, uniformandosi all'orientamento della legge n. 180, mira ad evitare che il figlio di italiani, nato e residente all'estero, al raggiungimento della maggiore età sia obbligato all'opzione, entro un termine predeterminato.

Tali norme appaiono le più appropriate in un'epoca in cui i flussi migratori si sono considerevolmente ridotti – direi fortunatamente – e le comunità all'estero si vanno stabilizzando e integrando nelle rispettive società locali. Sicchè appare nell'interesse della comunità nazionale rendere possibile, per chi lo desideri, il mantenimento del

legame giuridico – e insieme culturale e forse anche sentimentale – costituito dalla cittadinanza.

Ma dove il disegno di legge rappresenta una conquista importante, anche sul piano della conformita all'ordinamento costituzionale, è laddove ha affermato pure in questo campo, la completa parità uomo-donna.

Il giudizio dei senatori socialisti non può quindi non essere di consenso, con qualche riserva di cui dirà il collega Acone, di fronte ad un disegno di legge che non rappresenta un intervento marginale, episodico o settoriale – come assai spesso purtroppo si è verificato nel corso delle ultime legislature – ma si configura come una riforma organica, adeguata ai tempi e coerente con l'ordinamento complessivo.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Tossi Brutti. Ne ha facoltà .

TOSSI BRUTTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame, che affronta la materia della cittadinanza, una materia complessa e di grandissima rilevanza, fa seguito ad una lunga elaborazione che è iniziata fin dalla III legislatura. Questa materia è ancora sostanzialmente regolata dalle norme precostituzionali contenute nella legge n. 555 del 1912 e su cui è intervenuta più volte la Corte costituzionale e sulle quali sono state adottate leggi successive. È quindi necessario procedere ad una revisione organica della materia adeguandola a princìpi ormai largamente acquisiti dal nostro ordinamento come quello della parità tra i sessi.

Nonostante si tratti di un passaggio necessario, devo confessare che provo un disagio, una sorta di timore nell'affrontare una discussione su questa materia in un momento storico, questo passaggio epocale, in cui la stessa parola cittadinanza ha acquisito molti significati nuovi accanto ai significati tradizionali.

Credo che nessun'altra parola sia tanto densa di significato e di storia come la parola «cittadino»: essa evoca passaggi cruciali della storia dell'umanità. Penso alla Rivoluzione francese, che ripristinò il termine romano di «cittadino» in contrapposizione a quello di «suddito», per marcare il senso e il valore dell'appartenenza in luogo della soggezione, l'appartenenza del singolo individuo allo Stato-comunità e non la soggezione dell'individuo allo Stato-apparato. Penso alla continua evoluzione che ha avuto il significato delle parole cittadino e cittadinanza, che hanno scandito il lungo percorso dell'emancipazione umana accompagnando e contribuendo alla storia dell'uomo. Penso anche al significato altissimo che la nostra Costituzione ha voluto attribuire a questa parola, identificando nel cittadino il soggetto partecipe della struttura sovrana, della formazione della volontà dello Stato.

Oggi siamo, io credo, di fronte ad un nuovo passaggio cruciale, siamo probabilmente alla vigilia del superamento di una nozione di cittadinanza ancorata alla concezione tradizionale dello Stato nazionale. Di fronte agli straordinari e complessi processi di migrazione di grandi masse di uomini e al contempo di fronte ai complessi e per certi aspetti contraddittori processi di disgregazione e di frantumazione che

investono vecchi Stati nazionali, appare sempre più netta la necessità di una nuova e superiore nozione di cittadinanza; c'è l'esigenza di traguardare la cittadinanza entro parametri universalistici, che attribuiscano ai singoli individui uno *status*, un complesso di diritti politici e civili svincolato dal mosaico delle nazioni.

A fronte di questa esigenza sta l'angustia dei singoli ordinamenti nazionali e la povertà dello stesso diritto internazionale dovuta alla riluttanza dei singoli Stati a veder limitata la loro sovranità in materia di cittadinanza. Talchè, se si eccettua la solenne affermazione del diritto alla cittadinanza sancito nell'articolo 15 della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 e dall'articolo 24 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, la materia della cittadinanza è regolata nel diritto internazionale mediante pochi accordi, bilaterali o multilaterali, che si prefiggono principalmente l'obiettivo di ridurre i conflitti derivanti dalla doppia cittadinanza, di circoscrivere il fenomeno dell'apolidìa e di risolvere specifici problemi come quello della prestazione del servizio militare (è il caso della Convenzione di Strasburgo).

In altre parole, con un linguaggio femminista si potrebbe dire che in questa materia ci troviamo in presenza di un diritto che è tuttora ispirato ad una concezione fondamentalmente patriarcale, chiusa e lontana da una società che è sempre più abitata, invece, da cittadini del mondo.

Mi rendo perfettamente conto che nella grande povertà di strumenti di diritto internazionale in una materia che non può certo prescindere dalla reciprocità, l'impianto del disegno di legge al nostro esame non poteva che essere ancora in gran parte legato ad una concezione tradizionale. Debbo aggiungere che in questo disegno di legge non mancano grandi segnali di novità che non vogliamo certo sottovalutare e su cui anzi esprimiamo il nostro consenso poichè per ottenerli noi stessi ci siamo ampiamente battuti. Penso alle questioni che sottolineava poc'anzi il senatore Guizzi, al recepimento della parità uomo-donna, alla attenzione del rigido limite alla doppia cittadinanza così importante per i nostri emigrati.

Volevo tuttavia sottolineare con questa forse troppo lunga introduzione l'esigenza – quasi una necessità – da me avvertita di prendere coscienza che esiste il problema di una diversa nozione di cittadinanza e che nella stessa Comunità europea esso è sottovalutato. L'idea di una cittadinanza europea procede infatti con grande lentezza e, mentre è quasi un fatto compiuto l'Europa degli affari e l'Europa tecnocratica, è ancora lontano dal definirsi uno *status* comune dei cittadini europei; nonostante che su questo punto vi siano state molte prese di posizione anche da parte del Parlamento europeo. Penso alla risoluzione, che risale al 1983, relativa al diritto di elettorato attivo e passivo dei cittadini membri della Comunità a livello locale e al fatto che nulla è seguito come vera novità a quell'importantissima presa di posizione.

Certo – e ciò va riconosciuto – l'Italia non è l'ultima ad aver adottato queste prese di posizione, ed anzi, come nel caso del *referendum* sull'elettorato passivo per le elezioni europee, ha inviato segnali politici estremamente importanti.

Come ho detto poc'anzi, mi sono dilungata in questa troppo lunga introduzione per sottolineare che se da un lato avverto la necessità della approvazione di questa legge, dopo il lungo ritardo che vi è stato nella sua gestazione (basti pensare che si è cominciato a lavorare a un disegno di legge organico sulla cittadinanza nella III legislatura) dall'altro lato però sento con grande vivezza che questo disegno di legge conclude un periodo ma non affronta le enormi novità che sono già fra di noi.

Dicevo che va dato atto che per certi aspetti questo disegno di legge affronta problemi da tempo sul tappeto con soluzioni ispirate a princìpi ormai acquisiti e al recepimento dei quali noi stessi abbiamo lavorato grandemente e sui quali siamo d'accordo. In primo luogo, la questione della parità uomo-donna su cui si è soffermato anche il senatore Guizzi. Sotto questo profilo il disegno di legge recepisce i contenuti della legge n. 123 del 1983, con cui si è stabilita la piena equiparazione fra padre e madre, ai fini dell'acquisto della cittadinanza da parte del figlio, e dell'acquisto della cittadinanza per matrimonio, che prima non era previsto per il marito straniero mentre era addirittura automatico per la moglie straniera.

Sono noti i problemi che ha sollevato la legge n. 123 ed è noto il motivo della sua nascita. Fu approvata nell'imminenza di una sentenza della Corte costituzionale che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale di norme della legge del 1912 che discriminavano tra padre e madre in ordine alla cittadinanza del figlio. Nella consapevolezza che le nuove norme avrebbero determinato un incremento dei casi di doppia cittadinanza, la legge n. 123 aveva stabilito per il figlio il dovere di optare per una sola cittadinanza entro un anno dalla maggiore età. Questa norma aveva dato origine ad un enorme contenzioso e a notevoli complicazioni in quanto l'amministrazione statale aveva ritenuto che il silenzio rispetto all'opzione comportasse la perdita automatica della cittadinanza italiana. Da qui la necessità di un'altra legge, la n. 180 del 1986, che di fatto congelò la situazione di quei soggetti fino all'entrata in vigore della nuova legge organica sulla cittadinanza, che è quella di cui stiamo discutendo.

Con il presente disegno di legge questa materia viene definitivamente sistemata adeguandola al principio costituzionale della parità fra i sessi e alle norme del nuovo diritto di famiglia.
dinanza.

Il secondo punto su cui vorrei soffermarmi è quello che deriva dagli articoli 11 e 17 del disegno di legge che affronta la questione della cittadinanza degli italiani emigrati, stabilendo la possibilità, per questi nostri compatrioti, di conservare la cittadinanza italiana anche quando, nel processo di inserimento che hanno dovuto affrontare negli Stati che li hanno ospitati, essi hanno acquistato la cittadinanza straniera. Si viene così incontro a una aspirazione legittima che è stata molte volte espressa da questi cittadini italiani costretti ad emigrare all'estero per trovare una occupazione: essi hanno sempre manifestato il desiderio di conservare, anche mediante il mantenimento della cittadinanza, il legame con la loro patria. È questo un punto che abbiamo particolarmente a cuore, giacchè su di esso si sono innestate battaglie che la mia parte politica ha sostenuto insieme ai nostri emigrati.

Viene altresì affrontato e risolto il problema dei cittadini ex austroungarici e dei loro discendenti che vengono equiparati agli stranieri di origine italiana ai fini della naturalizzazione.

Altri punti che ci sembrano particolarmente qualificanti sono l'adeguamento agli impegni assunti in sede internazionale delle disposizioni relative agli apolidi ed ai rifugiati, per quanto concerne l'esercizio dei diritti civili, e le agevolazioni – ed è questo un passo avanti nel senso, cui prima mi riferivo, di una cittadinanza europea, anche se certamente ancora troppo timido rispetto alle reali esigenze – ai cittadini di Stati membri della Comunità europea ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana.

Condivido il principio che è alla base del disegno di legge, cioè la rivalutazione del ruolo della volontà del soggetto ai fini dell'acquisto della cittadinanza, o del suo riacquisto, eliminando gli automatismi legali.

Su questi aspetti, signor Presidente, grande contributo hanno dato le nostre battaglie. Penso, ad esempio, a quella condotta dal coordinamento delle donne spose e madri di stranieri, insieme alle donne italiane, e in particolare alle donne della mia parte politica per la conquista della legge n. 123; penso alle battaglie condotte insieme ai nostri emigranti. Questi punti, alla cui elaborazione abbiamo partecipato, ci convincono pienamente.

Troviamo, invece, maggiormente problematici altri punti, in relazione non tanto alla loro formulazione quanto al loro significato. Ad esempio, per quanto concerne la codificazione delle cause che precludono l'acquisto della cittadinanza e le relative procedure.

In particolare il punto *c*) dell'articolo 6 pone non pochi problemi: si afferma, infatti, che l'acquisto della cittadinanza è precluso in caso di sussistenza di «comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica» ma manca la specificazione dell'autorità cui spetta vagliare la sussistenza di tali comprovati motivi.

La materia è delicata e quindi deve essere chiaro qual è l'autorità preposta a vagliare questi generici «motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica».

Vi è un'altra ragione di perplessità relativa all'articolo 6. Il comma 2 recita: «Il riconoscimento della sentenza straniera è richiesto dal procuratore generale del distretto dove ha sede l'ufficio dello stato civile in cui è iscritto o trascritto il matrimonio, anche ai soli fini ed effetti di cui al comma 1, lettera *b*)», cioè per verificare se vi siano o meno condanne.

Viene qui affrontata una materia – e richiamo su questo punto l'attenzione del relatore – che si collega strettamente all'articolo 12 del codice penale. La giurisprudenza della Cassazione e l'interpretazione costante di questo articolo hanno sempre affermato che il riconoscimento delle sentenze penali straniere deve fare specifico riferimento ad uno degli effetti tassativamente stabiliti dall'articolo 12 del codice penale, tra i quali non vi è quello, che il comma 2 dell'articolo 6 prevede.

Qualche perplessità desta poi l'insieme della lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 6, la previsione cioè di un'ampia gamma di delitti che precludono l'acquisto della cittadinanza e di cui andrebbe valutata la congruità rispetto al disposto dell'articolo 21 della Costituzione.

Pur ribadendo queste osservazioni, già fatte in sede di Commissione, fin da ora dichiaro il nostro voto favorevole a questo disegno di legge. Ho già detto che in esso sono definite soluzioni che per lungo tempo noi stessi abbiamo auspicato e per le quali ci siamo battuti. Resta però un interrogativo – e con ciò concludo davvero – ossia se questo disegno di legge risponda alle domande di una società abitata da cittadini del mondo alle soglie del 2000. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Strik Lievers. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, prendo la parola al posto del collega Boato che era iscritto a parlare nel dibattito di ieri e che stamattina non può intervenire perchè impegnato nei lavori della Commissione stragi. In proposito, anzi, debbo dire che la situazione determinatasi ieri sera e che ha impedito al collega Boato di parlare provoca una sensazione di qualche disagio. Ieri sera infatti abbiamo dovuto sospendere la seduta per una manifestazione concomitante, di molta importanza, che si teneva nei locali dello stesso Senato. Mi rendo conto dell'eccezionale situazione che si era determinata e che la Conferenza dei Capigruppo aveva deliberato il calendario soltanto martedì e non voglio sollevare dunque problemi: sottolineo però che in futuro sarà opportuno evitare il ripetersi di circostanze simili, del resto non volute da nessuno.

Passando al merito di questo disegno di legge, sul quale non mi dilungherò, lasciando ad altri esprimere la posizione del nostro Gruppo, debbo dire che a nostro avviso ci troviamo di fronte ad un provvedimento molto importante. Per la prima volta – e la relazione egregia svolta dal collega Mazzola ha ampiamente illustrato i termini della questione – si regola organicamente, in coerenza coi dettami e lo spirito della Costituzione, una materia così fondamentale per le ragioni già ben illustrate dai colleghi che mi hanno preceduto.

Da parte mia, vorrei soltanto segnalare quelli che a nostro avviso sono i punti più qualificanti ed importanti dal disegno di legge. Mi riferisco innanzi tutto alla raggiunta piena parità tra uomo e donna per quel che concerne le conseguenze del matrimonio in relazione all'acquisizione della cittadinanza e all'acquisto della cittadinanza da parte dei figli. La collega Tossi Brutti molto bene ha già illustrato il senso, le implicazioni, il significato ed il valore di questa norma e non occorre pertanto che io mi soffermi ancora su di essa.

Credo che parimenti, e forse anche più, siano da sottolineare le norme che negli articoli 4 e 7 del disegno di legge rafforzano e chiariscono la preminenza che si attribuisce alla volontà della persona nella scelta di assumere o meno la cittadinanza italiana. Tali disposizioni precisano che la cittadinanza costituisce l'accettazione di un patto, quello cioè su cui si fondano le relazioni di diritto all'interno dello Stato. La cittadinanza, dunque, viene ad esser scelta come tale e non costituisce più un dato naturale, immutabile, subìto passivamente. Si può dire, in sostanza, che da questo punto di vista, si configura in termini nuovi il rapporto fra tutti i cittadini italiani e lo Stato italiano; infatti, nel momento in cui si sancisce questo principio, sono tutte le

relazioni di cittadinanza all'interno dello Stato, non soltanto quelle relative a coloro che la acquisiscono, che vengono definite in modo nuovo, ponendo al centro della relazione tra cittadini e Stato, e quindi fra cittadino e cittadino nel campo del diritto, la responsabile assunzione del patto costituito dalla cittadinanza.

Ebbene, credo che questo sia da rilevare come dato di straordinaria importanza nel momento storico che stiamo vivendo, in cui, in tanta parte del mondo e per certi versi anche tra noi, riaffiorano gli antichi spettri del nazionalismo e del primato dell'*ethnos* sull'*ethos*, ossia dell'appartenenza etnica rispetto alle scelte di valori e di fedeltà agli stessi, nel momento in cui questo elemento costituisce la minaccia più grave che pesa, dall'Unione Sovietica all'India – come dimostra la tragedia che ha colpito proprio in questi giorni quel grande paese – alle nostre frontiere jugoslave ed a tante altre parti del pianeta, sulla convivenza civile non solo mondiale, ma anche all'interno della nostra Europa.

Mi viene in mente, proprio in relazione ai contenuti di questo disegno di legge, l'antico dibattito sul concetto di nazione e quindi sui riflessi che esso ha nel momento in cui la nazione si traduce in Stato e pertanto si viene ad avere una identificazione tra Stato e nazione. Cito, fra i tanti nomi eminenti che si potrebbero ricordare al riguardo, quello di Federico Chabod. Rammento quella grande scelta che percorre la storia del liberalismo e che segna la contrapposizione fra il liberalismo pieno e quello già accennante al nazionalismo e, in seguito, la contrapposizione fra liberalismo e democrazia e i fascismi. Mi riferisco all'idea di nazione come dato naturale che si subisce, rispetto alla quale si è, in qualche modo, naturalmente oggetti e quindi anche strumenti dello Stato nazionale e della sua politica di potenza, a cui si contrappone, viceversa, il concetto di nazionalità come conquista storica e dunque come scelta dei singoli e della collettività, come fatto di civiltà che cresce in se stessa e per le ragioni di civiltà che vuole affermare: quindi anche, nel primo caso, la nazionalità nel senso bismarckiano, crispino e poi nazionalista e fascista del termine; la nazionalità che diventa un elemento di chiusura, di contrapposizione agli altri, che è il prodromo, la premessa della politica di potenza come *prius* nelle relazioni fra gli Stati e fra i popoli.

Sullo sfondo vi sono le grandi scelte e le tragedie connesse alla storia del nesso nazione-Stato: lo Stato nazionale in sè che si è rivelato in questo secolo la tragedia del nostro tempo, che si è palesato come il dato che occorre superare positivamente in direzione di uno Stato che sia innanzitutto luogo delle relazioni di diritti fra i cittadini, e quindi strumento per la garanzia e la tutela dei diritti e delle libertà, insieme, ovviamente, ai doveri civici dei cittadini.

In tal senso ha grande valore, anche simbolico, quanto è stabilito dall'articolo 11, cioè il riconoscimento pieno del principio della legittimità della doppia cittadinanza, il che esclude radicalmente l'idea dello Stato come unico dio, cui si deve fedeltà totale e incondizionata, quali che siano le sue scelte. In qualche modo, invece, lo Stato si sceglie; sono possibili e lecite, nell'ambito delle responsabilità di coscienza di ciascuno, anche doppie fedeltà da conciliare sul piano delle norme di diritto. Vi è in questo una scelta rilevante di civiltà

liberale che pone al primo posto la coscienza, i diritti e i doveri del singolo ed individua lo Stato, e le relazioni di diritto all'interno di esso, come strumento per affermare e garantire i diritti e i doveri della persona, mai per ridurre per principio la persona a strumento necessario dello Stato.

In questo contesto si colloca positivamente il nuovo rapporto che alla luce di questi princìpi e di queste norme si viene a stabilire fra lo Stato italiano e le comunità degli italiani all'estero e i singoli cittadini italiani o di origine italiana residenti all'estero, accogliendo la domanda che è venuta dalle comunità e dalla conferenza sull'emigrazione tenutasi recentemente.

Ritengo sia molto interessante rilevare qual è il valore dell'indicazione che viene fornita: vi è un recupero, un rafforzamento dei legami fra la madrepatria e gli italiani residenti all'estero, ma in uno spirito radicalmente opposto alla logica con cui il rapporto fra madrepatria e italiani all'estero veniva coltivato nei periodi precedenti, in particolare nel periodo fascista, quando delle comunità italiane all'estero si voleva fare in qualche modo la proiezione e l'avanguardia di una affermazione italiana, di una lotta darwiniana fra le nazioni, com'era nello spirito di quella che è – ritengo che vada detto – una delle grandi culture del nostro tempo, che purtroppo, per le ragioni che citavo prima, rischia di avere ancora una sua rimodernata attualità. È uno dei protagonisti del nostro tempo con cui bisogna confrontarsi. Ho citato prima un grande nome della storiografia italiana, rappresentante di una cultura e di una scelta di civiltà quale Federico Chabod; e proprio in relazione al tema dei rapporti tra madrepatria ed immigrazione voglio ricordare un'altra grande figura della cultura italiana, di segno nettamente opposto ma comunque una grande figura quale Gioacchino Volpe e quanto Gioacchino Volpe ha scritto sul significato e la funzione dell'immigrazione italiana all'estero nella chiave di cui ora parlavo.

Con tale disegno di legge facciamo una scelta nel momento in cui poniamo su una nuova base di diritto il rilancio di queste relazioni: prospettiamo il rafforzamento di queste relazioni in una chiave di cultura giuridica e politica che è di segno opposto e credo che ciò rappresenti una grande acquisizione positiva.

L'ultimo argomento che vorrei affrontare riguarda l'articolo 9 e specificamente il comma *d*), col quale si definisce una condizione agevolata per l'acquisizione della cittadinanza italiana per i cittadini della Comunità europea. Positivamente la Commissione ha accolto il suggerimento della Giunta per gli affari delle Comunità europee di formulare questa norma in modo tale che sia chiarissimo che tale condizione agevolata non è subordinata ad una reciprocità tra l'Italia e gli altri Stati della Comunità. In tal modo risulta ben chiaro che la scelta tendenziale che si fa – come richiamava poc'anzi la collega Tossi Brutti – è quella della costruzione di una cittadinanza europea, che è il fondamento necessario per costruire ciò che il nostro popolo con il *referendum* e il Parlamento hanno tante volte affermato essere l'obiettivo da perseguire, cioè quello di una democrazia europea.

Sono queste le valutazioni complessive che noi esprimiamo sul disegno di legge. Inoltre, abbiamo proposto alcuni emendamenti di dettaglio, di perfezionamento che non investono questioni di fondo.

Vorrei invece soffermarmi su un problema che non abbiamo ancora tradotto in emendamento ma che era stato già sollevato dalla Giunta per gli affari delle Comunità europee: l'articolo 10 prevede l'obbligo del giuramento per coloro che acquisiscono la cittadinanza per decreto. In sede di Giunta per gli affari delle Comunità europee avevamo espresso delle perplessità su questa norma, perplessità che per quanto mi riguarda ribadisco in questa sede, per due ragioni: in primo luogo perchè si determina una discriminazione tra coloro che acquisiscono la cittadinanza, visto che chi l'acquisisce per decreto deve prestare giuramento mentre ciò non è previsto per chi acquisisce la cittadinanza in altro modo e questa discriminazione mi pare incoerente; in secondo luogo mi pare tutto sommato incongruo stabilire comunque un obbligo di giuramento, giuramento che non è previsto per i cittadini italiani per fatto di nascita. Il cittadino italiano non giura e fino al momento in cui non rinuncia alla cittadinanza è obbligato per Costituzione e per legge ad attenersi alla Costituzione e alle leggi, senza bisogno di alcun giuramento; pertanto non capisco per quale ragione colui al quale si concede la cittadinanza – per una qualsiasi delle fattispecie previste – debba invece trovarsi in una situazione di fedeltà maggiore alle leggi e alla Costituzione rispetto a chi è cittadino italiano per nascita. Veramente non capisco questa difformità e in questo senso, se ci sarà un sufficiente numero di colleghi con cui potremo presentare l'emendamento soppressivo dell'articolo 10; mi farò promotore dell'iniziativa, salvo che le risposte del relatore non mi persuadano. Tuttavia, in via subordinata mi sembra incongruo – e per questo abbiamo presentato un emendamento a tale riguardo – prevedere il giuramento di fedeltà a tutte le leggi. Capisco il giuramento di fedeltà alla Costituzione, ma qui si parla di giuramento di fedeltà alla Costituzione e alle altre leggi dello Stato: mi pare davvero un po' eccessivo.

Da ultimo vorrei suggerire al relatore una modifica di carattere tecnico, anche se non sono in grado in questo momento di proporre un preciso emendamento: c'è una possibile imprecisione all'articolo 18, laddove si parla delle persone già residenti nei territori che sono appartenuti alla monarchia austroungarica senza precisare quel che è ovvio e sottinteso e cioè che ci si riferisce ai territori oggi appartenenti allo Stato italiano. L'interpretazione letterale della formulazione adottata nel disegno di legge farebbe pensare che chiunque risiede in uno dei territori appartenuti alla monarchia austroungarica, quindi anche in Austria e in Ungheria, ha tale diritto. Se il relatore lo ritiene opportuno, potrebbe egli stesso proporre una formula simile a: «... nei territori compresi nei confini dello Stato», per evitare ogni possibile equivoco.

Signor Presidente, questo è un disegno di legge positivo ed importante. Certo, esso non affronta una serie di enormi problemi di cui abbiamo consapevolezza e che sono connessi a questa materia, quelli evocati anche dalla collega Tossi Brutti: mi riferisco al nuovo e gigantesco fenomeno di migrazione dal Sud al Nord e dall'Est all'Ovest del mondo, che ha diverse qualità e molteplici implicazioni. Si tratta di problemi immensi, che vanno regolati in termini di diritto: non possiamo più parlare solo di cittadinanza di singoli Stati ma di «cittadinanza del mondo».

C'è dinnanzi a noi una grande esigenza di leggi di diritto internazionale e sovranazionale su cui fondare i diritti e i doveri della «cittadinanza del mondo». Se non troveremo il modo di regolare i comportamenti con norme di diritto che garantiscano i diritti e anche l'osservanza dei doveri, norme al di sopra delle singole sovranità nazionali, andremo incontro a tragedie senza nome. È una questione che abbiamo di fronte, anche se non era questa la sede per regolarla. Ritengo comunque che con il presente provvedimento diamo un segnale positivo pure in questa direzione, anche se è affidato a ciascuno di noi il compito di andare avanti con coraggio e con forza su questa strada difficile che richiede l'impegno di tutti.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Fioret. Ne ha facoltà.

FIORET. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'eccellente relazione del senatore Mazzola sul disegno di legge che contempla nuove norme sulla cittadinanza, ripercorrendo il lungo e travagliato tragitto del provvedimento, mette in risalto – circostanza del resto rilevata da altri colleghi intervenuti nel dibattito – come il Senato abbia già approvato nel corso della III legislatura un testo modificativo della legge n. 55 del 1912, che regolamenta, da ottant'anni, la cittadinanza italiana.

Il testo votato dal Senato non è stato allora tramutato in legge dalla Camera dei deputati per l'intervenuta fine della legislatura.

Ad imprimere un'importante svolta, consona ai tempi, per un'evoluzione legislativa in tema di cittadinanza è intervenuta la sentenza n. 30 del 1983 della Corte costituzionale, a cui si è aggiunto lo slancio di una richiesta sempre più vigorosa, proveniente dalle comunità italiane sparse nel mondo, intesa a salvaguardare i vincoli con la madrepatria nella contemporanea esigenza di partecipare, con pienezza di diritti, al contesto istituzionale e politico dei paesi ospitanti.

Siffatta aspirazione ha trovato unanime consenso ed impulso durante i lavori della II Conferenza nazionale dell'emigrazione con l'approvazione di un documento finale recepito dal Governo e dalle forze politiche presenti all'assise di Roma.

Il Senato della Repubblica ha corrisposto a queste aspettative, ridisegnando l'intera materia con un provvedimento organico e completo, secondo la più corretta tradizione legislativa, che respinge aggiustamenti estemporanei, fonti di incertezza su uno dei più sensibili aspetti dell'ordinamento di un paese come l'Italia, che ha moltitudini di connazionali operanti fuori dai confini della patria.

Ed è non privo di significato che il nuovo ordinamento si realizzi in una fase dinamica dello sviluppo economico dell'Italia, uno sviluppo che praticamente annulla la necessita di ricercare lavoro e prosperità per le vie del mondo.

L'epopea migratoria è una pagina di storia patria che va studiata ed analizzata non solo per evocare il dramma di un esodo che per intensità temporale non ha riscontri in altre realtà europee, ma soprattutto per valutare i riflessi che si sono prodotti negli usi e nei costumi dei paesi ospitanti. Si tratta di un patrimonio di intelligenze e di esperienze che,

valorizzato da una politica lungimirante, produrrà effetti straordinari per il nostro paese e per gli stessi connazionali che vivono nel mondo, in analogia ai risultati perseguiti da altri Stati che hanno adottato politiche indirizzate a visioni aperte.

Il pacchetto-emigrazione, che Governo e Parlamento stanno attuando, è ispirato a questa filosofia. Ricordo l'approvazione delle leggi sull'anagrafe e il censimento degli italiani all'estero (legge n. 470 del 1988, strumento peraltro efficace per eliminare eventuali distorsioni ed abusi della legge sulla cittadinanza), sul Consiglio generale degli italiani all'estero (legge n. 368 del 1989), sui Comitati degli italiani all'estero (legge n. 172 del 1990) e sugli Istituti italiani di cultura (legge n. 401 del 1990). Ricordo il disegno di legge, in discussione al Senato, sulla riforma delle scuole italiane all'estero. Inoltre ricordo ed auspico una sollecita predisposizione, da parte del Governo, di provvedimenti volti ad armonizzare gli interventi dello Stato e delle regioni in favore delle comunità italiane con l'istituzione di un fondo per il reinserimento sociale in occasione dei rientri, e di provvedimenti per una riforma organica del sistema pensionistico per gli italiani all'estero con la previsione di un assegno sociale per i connazionali indigenti.

La legge sulla cittadinanza è un passaggio fondamentale per rendere concreto un progetto idoneo a far partecipi di realtà comuni gli italiani che vivono dentro e fuori i confini della patria.

Chiunque tra noi abbia avuto contatti con i connazionali all'estero conosce l'intima sofferenza di chi ha dovuto rinunciare al vincolo giuridico con la terra degli avi per ottenere l'inserimento, a pieno titolo, nello Stato di accoglimento, sentendosi estraniato da un patrimonio di cultura e di tradizioni, pur alimentandolo nei focolari domestici, per tramandarlo ai propri figli.

La legge in approvazione, ispirata al principio dello *ius sanguinis*, prevede che il cittadino italiano che acquista o riacquista una cittadinanza straniera mantiene quella italiana, salva la possibilità di rinuncia se risiede all'estero; stabilisce condizioni e procedure per il riacquisto della cittadinanza italiana da parte di chi l'abbia perduta; determina altresì un regime facilitato per il riacquisto automatico della cittadinanza per chi stabilisce la propria residenza in Italia. È prevista pure una normativa transitoria che consente, con una espressa dichiarazione di volontà da rendere entro due anni dall'entrata in vigore della legge, il riacquisto della cittadinanza per coloro che l'avevano perduta a seguito dell'acquisizione della cittadinanza straniera o per non avere esercitato l'opzione prevista dalla legge n. 123 del 1983.

Un dato qualificante della legge è costituito, infine, da un'ipotesi agevolata per l'acquisto della cittadinanza italiana da parte di cittadini di uno Stato membro della Comunità europea che risiedono legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni, segno tangibile dello spirito europeistico che informa la politica dell'Italia.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, provo l'intimo desiderio di esprimere soddisfazione per l'atto che il Senato sta per compiere, in quanto sento riecheggiare nell'animo l'anelito di italianità che ho raccolto dai connazionali conosciuti e incontrati nella mia lunga consuetudine con i problemi degli italiani nel mondo. Quello che stiamo per compiere è un dovere verso chi ha tenuto alto in terre

lontane, fra difficoltà e incomprensioni, il nome dell'Italia, ma è soprattutto un atto di feconda solidarietà verso genti operose e generose che, in un quadro internazionale dai dialoghi rapidi e continui, rappresenta un punto di riferimento solido e tenace per le fortune di chi si alimenta di una comune cultura e di una comune civiltà. (*Applausi dal centro. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.

MAZZOLA, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli senatori, ringrazio tutti gli intervenuti che hanno portato a questo dibattito un contributo importante e largamente positivo di adesione al lavoro compiuto dalla Commissione affari costituzionali e prima ancora dal comitato ristretto che ha esaminato il testo. Credo di poter condividere fino in fondo le conclusioni testè assunte dal collega Fioret; credo si tratti (l'ho scritto anche nella relazione) di un atto doveroso che il Parlamento compie nei confronti degli italiani che risiedono all'estero e che da tanti anni hanno chiesto una revisione di queste norme che consentisse loro di poter riacquistare o mantenere la cittadinanza italiana anche quando, per le circostanze e per gli ordinamenti dei paesi nei quali si trovano, hanno dovuto prendere una cittadinanza straniera per potersi inserire, vivere e lavorare nei paesi nei quali erano emigrati.

Credo che questo sia un punto focale del provvedimento proprio perchè è visto in una luce – come rilevava giustamente il senatore Strik Lievers – che non è dell'italiano all'estero come avamposto di una conquista italiana nel mondo (concezione che non attiene minimamente ad alcuno di noi e tanto meno al complesso della Repubblica democratica nata dalla Resistenza e consacrata nella Costituzione) ma che è invece il riconoscimento anzitutto di natura culturale della permanenza di un legame con la patria di origine. Tale legame si innesta in un concetto generale – senatrice Tossi Brutti – che è quello di una visione del mondo che supera l'identità degli Stati nazionali, ma che mantiene, nel quadro generale dei collegamenti tra gli Stati e nella ricerca di forme più ampie di governo dei destini dell'umanità, questo rapporto che diventa sempre meno di natura politico-nazionalistica e sempre più di natura culturale, di tradizione e di *idem sentire* su alcuni aspetti fondamentali del vivere civile. È questo il modo nuovo in cui va ad incarnarsi nel mondo in evoluzione il concetto di cittadinanza.

Ritengo che diamo oggi una risposta positiva al problema dei nostri concittadini all'estero. Anch'io nelle mie esperienze di Governo, essendomi spesso recato in paesi esteri, già sentivo sette anni fa chiedere insistentemente una modifica della legge sulla cittadinanza, che fin da allora il Parlamento stava studiando ed elaborando. Oggi, finalmente, si fornisce in questo ramo del Parlamento una risposta giusta e positiva, che viene incontro a queste esigenze che, come ricordato, sono state espresse in modo formale anche nell'ultima Conferenza sull'emigrazione.

Credo che il testo in esame risponda alle esigenze poste in rilievo nel corso degli interventi dai senatori Guizzi, Tossi Brutti, Strik Lievers e Fioret. Non mi riferisco soltanto al problema della doppia cittadinan-

za, ma anche alla parificazione tra i figli che nascono da padre o da madre italiani, che prima non erano parificati, discriminazione questa che aveva provocato una giusta sentenza della Corte costituzionale; mi riferisco ai modi attraverso cui la cittadinanza viene acquistata ed alle ragioni ostative a tale acquisto.

Mi rendo conto, senatrice Tossi Brutti, che non siamo entrati nel dettaglio delle procedure per il vaglio della sussistenza dei motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.

Le procedure sono però quelle normali. Quando si afferma l'esigenza che lo straniero che chiede la cittadinanza italiana non deve aver dato adito ad osservazioni sotto il profilo della sicurezza dello Stato di cui chiede di divenire cittadino, è evidente che il vaglio di tali aspetti spetterà a quegli organi che sono istituzionalmente preposti alla tutela e alla garanzia della sicurezza dello Stato, e cioè in primo luogo al Presidente del Consiglio, che è l'autorità cui è demandata l'alta responsabilità dell'ordine e della sicurezza pubblici, ed in secondo luogo al Ministro dell'interno ed alla struttura del Ministero dell'interno.

Ritengo, senatore Strik Lievers, che sia necessario mantenere il giuramento alla Costituzione. Questo non perchè tale giuramento è contemplato da tutti i paesi del mondo in occasione dell'ottenimento della cittadinanza, ma poichè, al di là del suo valore simbolico, esso sta a significare conoscenza della Costituzione. Si tratta quindi di un modo per rendere il cittadino straniero italiano immediatamente consapevole della struttura del paese del quale chiede la cittadinanza, del suo ordinamento giuridico e costituzionale.

La Giunta per gli affari delle comunità europee aveva demandato il problema alla valutazione della Commissione affari costituzionali. Noi abbiamo ritenuto che il giuramento alla Costituzione fosse da mantenere non tanto per il fatto in sè, che è simbolico, quanto perchè rappresenta una spinta alla conoscenza dello strumento costituzionale, che è senz'altro un aspetto importante.

Circa l'articolo 18, senatore Strik Lievers, sono per mantenere la formulazione originaria, per una ragione di fondo. I territori appartenenti all'ex Stato austro-ungarico, ora territori italiani, non sono soltanto quelli attualmente appartenenti all'Italia, ma anche quei territori che sono stati italiani nell'intervallo tra la fine della guerra del '15-'18 e quella del '45: è cioè il problema dell'Istria. Se modifichiamo la stesura di questo articolo rischiamo di non risolvere il problema degli istriani, ma solo quello relativo alle popolazioni di Trieste, del Friuli-Venezia Giulia e del Trentino-Alto Adige per le quali, come è noto, c'era la proposta di legge specifica del consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, proposta che abbiamo recepito e assorbito in questo disegno di legge. A me non sembra facile, senatore Strik Lievers, trovare una formula che comprenda questi territori...

STRIK LIEVERS. Potremmo dire «che appartengono o hanno appartenuto». Credete forse di correre il rischio che un cittadino austriaco chiede la cittadinanza?

MAZZOLA, *relatore*. Credo che un cittadino austriaco non lo farà mai invocando questo articolo. Non credo che un cittadino austriaco,

ungherese, cecoslovacco o boemo possa richiedere la cittadinanza italiana in base ad esso. Non vorrei invece usare formule che costringessero un cittadino polano o istriano (che oggi non è più nell'ambito dei confini italiani ma che lo è stato nell'intervallo fra le due guerre, e che noi vogliamo recuperare perchè ha origine nei territori divenuti italiani alla fine della guerra del 1918) a rimanere fuori.

La motivazione del mio disaccordo è questa; se però si trova una formula precisa, non ho alcune difficoltà a presentarla anche come relatore. Vorrei però non pregiudicare una situazione che, allo stato delle cose, è invece sicuramente affermata. Concludo, signor Presidente, ringraziando tutti gli intervenuti ed esprimendo soddisfazione poichè dopo tantissimi anni un ramo del Parlamento si appresta ad approvare questo disegno di legge compiendo così un salto di qualità importante nell'ordinamento che attiene a questa materia così delicata ed in evoluzione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

RUFFINO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, onorevoli senatori, svolgerò alcune brevissime considerazioni non senza prima aver espresso a nome del Governo l'apprezzamento alla Commissione affari costituzionali e al relatore, senatore Mazzola, per la sua ampia ed esauriente relazione scritta e per la replica di poco fa. Ringrazio inoltre i colleghi Guizzi, Tossi Brutti, Strik Lievers e Fioret che hanno dato un contributo prezioso al dibattito.

Stamattina il Senato affronta, e credo approverà considerato l'andamento della discussione, una legge estremamente importante. Ciò è stato sottolineato da tutti gli intervenuti ed anche il rappresentante del Governo vuole significare l'importanza del provvedimento che emenda e modifica tutte le norme precedenti sullo *status civitatis* e soprattutto recepisce l'ordinamento attuale nonchè le indicazioni e gli indirizzi della Corte costituzionale. Esso si qualifica come molto importante perchè, senza tema di esagerare, direi che ci troviamo di fronte, con l'abrogazione di tutte le norme precedenti e le nuove disposizioni sulla cittadinanza, ad un vero e proprio testo unico sulla materia che costituisce un significativo atto legislativo del Senato anche per il modo in cui esso è stato formulato e per le proposte emendative che sono emerse nel corso del dibattito in Commissione. Ha ben evidenziato la collega Tossi Brutti che il significato della parola «cittadino» si è venuto evolvendo nei secoli ed ha determinato quello *status civitatis* sul quale si sono soffermati i colleghi Guizzi, Fioret (che ha richiamato anche le sue notevoli esperienze in campo internazionale) e Strik Lievers.

Il Governo intende soprattutto sottolineare l'aspetto significativo che queste norme rivestono per quanto riguarda anche gli appartenenti agli altri Stati membri della Comunità europea. Infatti, come ha detto bene il senatore Strik Lievers, non si dettano soltanto nuove disposizioni in merito alla cittadinanza italiana, ma, in fondo, si introduce, non certo surrettiziamente, il concetto della cittadinanza comunitaria poichè si riconoscono particolari agevolazioni ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea. Credo che questo sia un fatto significativo, sul

quale, peraltro, già il Parlamento è stato chiamato a deliberare allorchè, con legge, ha sancito la eleggibilità al Parlamento europeo di cittadini appartenenti alla Comunità.

Prima di concludere, vorrei poi fare alcune brevissime osservazioni in merito alle proposte emendative presentate dal senatore Strik Lievers. Il Governo ritiene giusto ed opportuno mantenere il giuramento di fedeltà alla Costituzione e alle leggi dello Stato perchè ciò costituisce un elemento di solennità e, sotto il profilo morale, credo che rappresenti un atto significativo.

Per quanto riguarda poi l'articolo 18, relativo ai residenti, il Governo, se si trova una formula più adeguata, è aperto a qualsiasi proposta emendativa, anche se fa rilevare che tale articolo, richiamando la lettera *a*) dell'articolo 9, dovrebbe sopperire alle perplessità sollevate dal collega Strik Lievers.

Inoltre, il Governo propone di sostituire l'articolo 7 del testo al nostro esame nel senso di prevedere che la cittadinanza si acquista con decreto del Ministro dell'interno, laddove il testo della Commissione stabiliva che fosse necessario un decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno. Inoltre proponiamo di aggiungere un secondo comma in cui si stabilisce che «Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 12 gennaio 1991, n. 13», il quale prevede, in tutti i casi, la permanenza del controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti.

Con queste brevi osservazioni, ritengo di avere esaurito le considerazioni che il Governo doveva fare; mi riservo poi di esprimere un parere più articolato sui singoli emendamenti proposti.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1460, nel testo proposto dalla Commissione:

Art. 1.

1. È cittadino per nascita:

a) il figlio di padre o di madre cittadini;

b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.

2. È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

1. Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età del figlio ne determina la cittadinanza secondo le norme della presente legge.

2. Se il figlio riconosciuto o dichiarato è maggiorenne conserva il proprio stato di cittadinanza, ma può dichiarare, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai figli per i quali la paternità o maternità non può essere dichiarata, purchè sia stato riconosciuto giudizialmente il loro diritto al mantenimento o agli alimenti.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

1. Il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche nei confronti degli adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge.

3. Qualora l'adozione sia revocata per fatto dell'adottato, questi perde la cittadinanza italiana, sempre che sia in possesso di altra cittadinanza o la riacquisti.

4. Negli altri casi di revoca l'adottato conserva la cittadinanza italiana. Tuttavia, qualora la revoca intervenga durante la maggiore età dell'adottato, lo stesso, se in possesso di altra cittadinanza o se la riacquisti, potrà comunque rinunciare alla cittadinanza italiana entro un anno dalla revoca stessa.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 4.

1. Lo straniero o l'apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, diviene cittadino:

a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana;

b) se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana;

c) se, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana.

2. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 5.

1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando risiede legalmente da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica, ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio, se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non sussiste separazione legale.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 6.

1. Precludono l'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'articolo 5:

a) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;

b) la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione; ovvero la condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di una autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia;

c) la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.

2. Il riconoscimento della sentenza straniera è richiesto dal procuratore generale del distretto dove ha sede l'ufficio dello stato civile in cui è iscritto o trascritto il matrimonio, anche ai soli fini ed effetti di cui al comma 1, lettera *b*).

3. La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna.

4. L'acquisto della cittadinanza è sospeso fino a comunicazione della sentenza definitiva, se sia stata promossa azione penale per uno dei delitti di cui al comma 1, lettera *a*) e lettera *b*), primo periodo, nonchè per il tempo in cui è pendente il procedimento di riconoscimento della sentenza straniera, di cui al medesimo comma 1, lettera *b*), secondo periodo.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7:

Art. 7.

1. Ai sensi dell'articolo 5 la cittadinanza si acquista con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, a

istanza dell'interessato, presentata al sindaco del comune di residenza o alla competente autorità consolare.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Ai sensi dell'articolo 5, la cittadinanza si acquista con decreto del Ministro dell'interno, a istanza dell'interessato, presentata al sindaco del comune di residenza o alla competente autorità consolare.

2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 12 gennaio 1991, n. 13».

7.1 IL GOVERNO

Invito il rappresentante del Governo ad illustrarlo.

RUFFINO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 7.1.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

MAZZOLA, *relatore*. Il relatore esprime parere favorevole perchè si tratta semplicemente di liberare il Presidente della Repubblica dal compito di firmare ed emanare dei decreti e quindi di rendere la procedura più accelerata. L'emendamento è peraltro conforme ad una legge che abbiamo già varato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8:

Art. 8.

1. Con decreto motivato, il Ministro dell'interno respinge l'istanza di cui all'articolo 7 ove sussistano le cause ostative previste nell'articolo 6. Ove si tratti di ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica, il decreto è emanato su conforme parere del Consiglio di Stato. L'istanza respinta può essere riproposta dopo cinque anni dall'emanazione del provvedimento.

2. L'emanazione del decreto di rigetto dell'istanza è preclusa quando dalla data di presentazione dell'istanza stessa, corredata dalla prescritta documentazione, sia decorso il termine di due anni.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire le parole: «cinque anni» *con le altre*: «tre anni».

8.1 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, POLLICE

Invito i presentatori ad illustrarlo.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, al comma 1 dell'articolo 8 si prevede che, ove sia stata respinta una domanda per l'acquisizione della cittadinanza, l'istanza respinta può essere riproposta dopo 5 anni dall'emanazione del provvedimento.

Noi proponiamo con l'emendamento 8.1 di ridurre il termine per la ripresentazione dell'istanza da 5 a 3 anni, poichè l'istanza stessa può essere respinta per le ragioni che i colleghi conoscono, tra cui i motivi di sicurezza. Le ragioni di sicurezza possono decadere nel giro di 3 anni; ove queste ragioni sussistano, il soggetto interessato, ovviamente, non presenterà la domanda. Eventualmente, la domanda sarà ulteriormente respinta. A noi pare eccessiva la durata di 5 anni per questo periodo di intercorrenza.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

MAZZOLA, *relatore*. Signor Presidente, ritengo che il termine di 5 anni sia congruo, ma, poichè si tratta di una norma sulla quale la valutazione è da demandarsi al Governo, se non all'Assemblea, potremmo anche rimetterci al Governo.

Personalmente, come ho già detto, ritengo che il termine di 5 anni sia congruo; mi rimetto, comunque, all'opinione del Governo.

RUFFINO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, il Governo ritiene preferibile mantenere la previsione attuale di 5 anni, sia perchè reputa difficile che la situazione possa mutare nel più breve periodo proposto, sia perchè, senatore Strik Lievers, l'abbreviazione dei termini, che di per sè apparirebbe favorevole e vantaggiosa per l'interessato, potrebbe di fatto costituire una remora. Infatti, una presentazione troppo ravvicinata della domanda potrebbe comportare una nuova reiezione della stessa, per cui l'intendimento del collega Strik Lievers verrebbe ad essere frustrato da una previsione temporale inferiore.

Il Governo ritiene pertanto che la formula originariamente proposta possa trovare accoglimento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dal senatore Boato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9:

Art. 9.

1. La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno:

a) allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera *c*);

b) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione;

c) allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato;

d) al cittadino di uno degli Stati membri della Comunità europea, se risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica;

e) all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica;

f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, la cittadinanza può essere concessa allo straniero quando questi abbia reso eminenti servizi all'Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, lettera d), *sostituire le parole*: «cinque anni», *con le altre*: «quattro anni».

9.2 BOATO, STRIK LIEVERS, CORLEONE, MODUGNO

Al comma 1, lettera f), *sostituire le parole*: «dieci anni» *con le altre*: «otto anni».

9.1 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Invito i presentatori ad illustrarli.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, gli emendamenti 9.2 e 9.1 non sono emendamenti di principio, ma riguardano questioni minori.

A noi pare che sarebbe più congruo un termine leggermente inferiore rispetto a quello stabilito dalla Commissione, per cui proponiamo di abbassare di due anni in un caso e di un anno nell'altro i termini temporali di cui alla lettera *f*) e alla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 9.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MAZZOLA, *relatore*. Il parere del relatore è favorevole all'emendamento 9.2, perchè credo che nei confronti dei cittadini degli altri Stati della Comunità europea sia giusto dare un segnale.

Sono viceversa contrario all'emendamento 9.1 e quindi a ridurre a 8 anni il termine previsto per i cittadini di Stati non appartenenti alla Comunità europea; credo che quello di 10 anni sia un termine congruo anche per una serie di ragioni che sono sotto gli occhi di tutti e che non mi portano a considerare utile un segnale troppo evidente in questa direzione nei confronti di cittadini di paesi extracomunitari.

Sono quindi favorevole all'emendamento 9.2 e contrario al 9.1.

RUFFINO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.2.

TOSSI BRUTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSSI BRUTTI. Signor Presidente, credo di non dover motivare la nostra adesione a questo emendamento giacchè ho impostato l'intero intervento in discussione generale su questo argomento. L'emendamento 9.2 consente al cittadino di uno degli Stati membri della Comunità europea di acquisire la cittadinanza italiana dopo 4 anni di residenza legale nel territorio della Repubblica; credo che portare il termine da 5 a 4 anni significhi dare un segnale politico importante.

Ho avuto modo di dire che l'Italia ha già lanciato di questi segnali; il nostro paese su questa strada è quello che si sta forse più adoperando e credo che anche con questo emendamento si dia un segnale importante. Pertanto voteremo a favore della riduzione del termine da 5 a 4 anni.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.2, presentato dal senatore Boato e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.1.

TOSSI BRUTTI. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSSI BRUTTI. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del nostro Gruppo anche sull'emendamento 9.1, che prevede per i cittadini extracomunitari la riduzione del termine da 10 a 8 anni.

PONTONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PONTONE. Signor Presidente, il Gruppo del Movimento sociale italiano ha votato in senso favorevole all'emendamento 9.2 che riguarda i cittadini che fanno parte di uno Stato membro della Comunità europea. Però non possiamo aderire all'emendamento 9.1 e riteniamo che i cittiadini extracomunitari debbano attenersi al termine dei 10 anni in quanto abbiamo avuto un'invasione da questi paesi; e poichè lo Stato italiano non può venire incontro a tali situazioni, noi esprimiamo il nostro voto contrario.

ACONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACONE. Signor Presidente, il Gruppo socialista voterà a favore dell'emendamento 9.1 sembrandoci il termine di 8 anni sufficientemente congruo a determinare l'effetto giuridico che la legge richiede.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dal senatore Boato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 9, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10:

Art. 10.

1. Il decreto di concessione della cittadinanza non ha effetto se la persona a cui si riferisce non presta, entro sei mesi dalla notifica del decreto medesimo, giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le altre leggi dello Stato.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sopprimere le parole: «e le altre leggi».

10.1 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Invito i presentatori ad illustrarlo.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, l'emendamento 10.1 riguarda soltanto un punto particolare dell'articolo, cioè la dichiarazione di osservanza, oltre che alla Costituzione, anche alle altre leggi dello Stato. Vorrei dire alcune parole anche in risposta agli argomenti, che ho ascoltato con molta attenzione, esposti dal relatore e dal rappresentante del Governo.

Ho udito le motivazioni che stanno alla base dell'articolo 10 – motivazioni che ritengo pienamente accettabili e che condivido – cioè la necessità che chi acquisisce la cittadinanza italiana sia consapevole delle leggi; ma allora questo dovremmo stabilirlo nella legge. Chiedo anzi al relatore se non sia disposto a formulare un emendamento in tale direzione, non essendo io nelle condizioni di poterlo fare.

L'articolo 10 non stabilisce che, acquisendo la cittadinanza italiana, si è consapevoli del significato delle leggi, dei doveri del cittadino; esso prevede un giuramento di fedeltà. Ma il cittadino italiano non giura fedeltà alla Repubblica, per cui, prevedendo tale giuramento per chi intenda acquisire la cittadinanza italiana, di fatto si preclude a quest'ultimo, in teoria, di essere sostenitore dell'istituzione monarchica, dato che la Costituzione stabilisce che la forma repubblicana dello Stato non può essere messa in discussione. Il cittadino italiano per diritto di nascita, non avendo giurato, può essere monarchico, mentre colui che acquisisce la cittadinanza con questa formulazione si vedrebbe precluso, in via di principio, questo diritto. Anche se potrebbe sembrarlo, credo che non sia una questione irrilevante in termini di principio.

Mi chiedo perciò se non sia possibile riformulare l'articolo, nel senso che, all'atto dell'acquisizione della cittadinanza, la persona interessata giuri di essere consapevole degli obblighi derivanti in termini di rispetto e non di fedeltà alla Costituzione e alle altre leggi. In tal modo verrebbero accolte in pieno le motivazioni espresse dal relatore e dal Governo senza però turbare un equilibrio dei diritti del cittadino che non credo sia legittimo sovvertire.

Per queste ragioni mantengo l'emendamento che ho presentato e annuncio fin d'ora che, se non verrà trovata una soluzione nel senso che ho indicato, non potrò votare a favore dell'articolo.

LIBERTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIBERTINI. Non chiedo la parola sul merito del dibattito; desidero solo sottolineare che, mentre stiamo votando, ci sono riunioni di Commissione che slittano di cinque minuti in cinque minuti. Vorrei chiedere alla Presidenza di far rispettare la regola secondo la quale quando si riunisce l'Aula non si convocano le Commissioni.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Libertini, per questa segnalazione di cui la Presidenza prende atto.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame, illustrato dal senatore Strik Lievers, con questa sua sottile precisazione riguardante i problemi della fedeltà e della conoscenza della Costituzione.

MAZZOLA, *relatore*. Signor Presidente, sono molto grato al senatore Strik Lievers per le questioni molto interessanti che ha sottoposto alla nostra attenzione, però prendo atto che non è stato presentato alcun emendamento nella direzione da lui indicata, essendo stato presentato soltanto un emendamento tendente a sopprimere le parole: «e le altre leggi».

Siccome mi ero prima riferito alla Costituzione, argomentando su una ragione a favore del mantenimento della forma per quanto attiene alla Costituzione, non ho nulla in contrario ad accogliere l'emendamento presentato dal senatore Strik Lievers, perchè credo che sia eccessivo stabilire per il cittadino italiano di provenienza straniera il giuramento di osservanza delle leggi dello Stato. D'altronde, se non osserverà le leggi dello Stato, incorrerà nelle stesse sanzioni in cui incorrono i cittadini italiani; rischieremmo di farlo incorrere in una sanzione in più se qualche magistrato dovesse ritenere che, oltre alla violazione delle leggi dello Stato, il cittadino di provenienza straniera che aveva giurato fosse perseguibile anche per falso giuramento.

Per queste ragioni esprimo parere favorevole sull'emendamento presentato, ma ovviamente il testo dell'articolo rimane com'è per la parte restante e cioè: «giuramento di essere fedele alla Repubblica italiana e di osservare la Costituzione.», perchè non è stato presentato alcun emendamento in tale direzione nè io propongo cambiamenti. Accetto pertanto l'emendamento presentato dal senatore Strik Lievers.

PRESIDENTE. Vorrei precisare che la stessa Costituzione all'articolo 54 stabilisce che «tutti i cittadini italiani hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi». Punto e basta.

Quindi, quando si afferma di giurare sulla Costituzione, ci si rifà a questa espressione. Pertanto non vi è alcun bisogno di ripeterlo nel testo al nostro esame.

RUFFINO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, il parere del Governo è di mantenere l'attuale dizione, proprio in riferimento all'osservazione che lei ha fatto poc'anzi. Infatti, a proposito del richiamo ad un articolo della Costituzione, che lei ha opportunamente e puntualmente fatto, laddove si afferma che il cittadino deve osservare la Costituzione e le leggi dello Stato, è evidente che lo straniero, una volta divenuto cittadino italiano, giura sia fedeltà alla Costituzione, sia di osservare lealmente le leggi dello Stato.

Confesso di essere rimasto un po' spiazzato dal parere favorevole espresso dal relatore. Vorrei proporre al collega Strik Lievers, anche per una certa concordanza ed uniformità del testo al nostro esame con le considerazioni della Costituzione, di sopprimere la parola «altre» riferita alle leggi dello Stato, perchè non ha motivo di esistere. In tal

modo si direbbe semplicemente che il cittadino giura «di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato».

È evidente che non si tratta di una grande questione, ma mi pare corretto fare questo riferimento alla norma costituzionale e riportarlo nell'articolo 10 del disegno di legge oggi al nostro esame. Propongo pertanto il seguente emendamento:

Al comma 1 sopprimere la parola: «altre».

10.2 IL GOVERNO

PRESIDENTE. Senatore Strik Lievers, è favorevole a questa modifica proposta dall'onorevole Sottosegretario?

STRIK LIEVERS. Sì, mantenendo peraltro la mia valutazione complessiva.

MAZZOLA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZOLA, *relatore*. Signor Presidente, vorrei fare un chiarimento. Io non ho espresso un'opinione all'improvviso senza averla dapprima opportunamente motivata. Infatti, il cittadino italiano come tale e in quanto tale non giura di osservare le leggi dello Stato; egli giura soltanto nel caso in cui diventi un funzionario pubblico e quindi acceda ad una carriera pubblica, oppure si iscriva ad un albo professionale, cioè tutte condizioni che si realizzerebbero anche per il cittadino straniero che diventa cittadino italiano.

Quindi, ciò che mi sembra ingiusto è creare un di più per il cittadino straniero che diventa cittadino italiano e che per tutta la vita esercita, ad esempio, il mestiere di artigiano. Infatti, se quest'ultimo è cittadino italiano dalla nascita non giura, mentre se diventa cittadino italiano per decreto dovrebbe giurare.

Questa è la ragione per cui ho espresso parere favorevole sullo emendamento 10.1.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, avevo equivocato sulla richiesta che era stata avanzata dal rappresntante del Governo.

Credo che l'emendamento da me presentato insieme ad altri colleghi debba essere mantenuto, perchè, anche se vi è un obbligo, non vi è alcuna necessità di giuramento. In altre parole, mantengo la mia opinione sul fatto che, poichè esiste già l'obbligo di fedeltà alla Repubblica, è superfluo ed anche incostituzionale l'obbligo del giuramento. Infatti, dal momento che vi è già un obbligo, perchè dobbiamo giurare anche fedeltà alla Repubblica? Anche il cittadino italiano di fede monarchica ha l'obbligo di essere fedele alla

Repubblica, ma non deve giurare fedeltà alla forma repubblicana dello Stato!

Per questi motivi, mantengo l'emenamento 10.1 e rimango della opinione che sarebbe stato auspicabile (in questo momento, tecnicamente, io non posso farlo) che fosse il relatore a presentare un emendamento di questo genere. Inoltre, annuncio il mio voto contrario all'articolo 10.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

TOSSI BRUTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSSI BRUTTI. Signor Presidente, desidero dichiarare brevemente il nostro voto favorevole all'emendamento 10.1. Ci convince l'argomentazione in base alla quale non si può porre sullo stesso piano il giuramento di fedeltà alla Repubblica e alla Costituzione ai fini dell'acquisto della cittadinanza, che ha un valore simbolico, con il giuramento di osservare le altre leggi dello Stato. Esiste un obbligo per chiunque, per chi è già cittadino e per chi lo diventa, di osservare le leggi ed esistono delle sanzioni per chi non le osserva.

Tutto questo sul piano simbolico non può essere messo sullo stesso piano e quindi credo sia ragionevole operare questa distinzione che non indebolisce affatto, anzi rafforza il valore del giuramento, dandogli senso. Pertanto voteremo a favore di questo emendamento.

PONTONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PONTONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, lo straniero che acquista la cittadinanza italiana acquista uno *status* nuovo e quindi è tenuto a giurare fedeltà alla forma repubblicana e non potrebbe essere diversamente. Anche se ha idee che possono essere monarchiche, fino a quando è cittadino italiano, dovrebbe osservare la Costituzione, a meno che non voglia mettersi contro di essa.

Per quanto riguarda l'osservanza della Costituzione e delle altre leggi dello Stato, se dovessimo accettare l'emendamento 10.1 che indente sopprimere le parole «e le altre leggi», opereremmo una riforma del dettato costituzionale perchè, mentre il cittadino italiano deve osservare la Costituzione e le altre leggi dello Stato, lo straniero che acquista la cittadinanza italiana non sarebbe tenuto ad osservare le altre leggi dello Stato. Per questi motivi voteremo contro l'emendamento 10.1.

RUFFINO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUFFINO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, onorevoli senatori, vorrei richiamare per un momento l'attenzione dei

colleghi perchè credo che il dibattito abbia determinato una qualche confusione facendo distinzione tra cittadino italiano e straniero che acquista la cittadinanza italiana. Si dice che c'è una discriminazione nei confronti dello straniero che acquista la cittadinanza italiana perchè deve prestare giuramento. La proposta emendativa accolta dal relatore non elimina il giuramento; esso rimane e lo straniero che acquista la cittadinanza italiana deve giurare di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione. Dunque il giuramento è previsto espressamente dalla disposizione che andiamo ad approvare.

Mi chiedo: vi è qualche ragione che, nel giuramento che lo straniero che acquista la cittadinanza presta (giuramento di essere fedele alla repubblica e di osservare la Costituzione), impedisce di dire che, oltre ad osservare la Costituzione, egli deve osservare anche le leggi dello Stato?

Questo è il dubbio che rimane al Governo che è costretto ad esprimere parere contrario all'emendamento 10.1, mentre, per una ragione di linearità e di rispetto della Costituzione, insiste nella proposta di eliminare la parola «altre», per osservare dunque le leggi dello Stato.

PRESIDENTE. Preciso all'Assemblea che la prima votazione riguarderà l'emendamento 10.1 e la seconda l'emendamento 10.2 del Governo.

TOTH. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOTH. Ritengo che le argomentazioni svolte dal sottosegretario Ruffino abbiano un senso in quanto l'emendamento 10.1 è il residuo di una opposizione di fondo al giuramento. Si è detto: perchè obbligare lo straniero che diventa cittadino italiano all'ulteriore vincolo di prestare giuramento?

Tuttavia, una volta accettato il principio per cui egli deve prestare giuramento non vedo quale distinzione vi possa essere tra la Costituzione e le altre leggi dello Stato. Una volta creata questa condizione, una volta sottoposto il soggetto che desidera avere la nostra cittadinanza attraverso decreto a questo passaggio, che rappresenta un impegno di fedeltà alla Costituzione ed allo Stato italiano così come oggi si presenta, eliminare il riferimento alle altre leggi dello Stato non vuol dire assolutamente nulla.

Non vi è, in tal senso, una equiparazione al dipendente pubblico, altrimenti dovremmo completamente eliminare il giuramento. Una volta ammesso il giuramento in linea di diritto e riconosciuta l'esigenza prevalente di far giurare chi accede alla cittadinanza italiana, la distinzione tra Costituzione ed altre leggi mi sembra del tutto priva di significato giuridico.

Desidero, inoltre, fare una considerazione di fondo. Introducendo le presenti norme sulla cittadinanza, ci avvicineremmo alle normative degli altri paesi, nel quadro di una moderna concezione della cittadinanza. Ora, in tutti i paesi in cui il concetto di cittadinanza si

allarga rispetto all'aspetto puramente territoriale di nascita o di origine è previsto un giuramento di fedeltà. Nelle altre legislazioni vi è una tale previsione proprio perchè, nel momento in cui si concede una più ampia possibilità di accesso alla cittadinanza, si travalica il dato naturale; vi è un elemento di volontà da parte di chi accede alla cittadinanza dello Stato ed è proprio tale elemento che giustifica il giuramento. Negli Stati Uniti ed in altri paesi colui che acquista la cittadinanza, non avendola avuta originariamente, deve entrare nella comunità nazionale riconoscendo i valori che la supportano a livello giuridico.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.1, presentato dal senatore Boato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.2, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 10, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 11.

1. Il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera conserva quella italiana, ma può ad essa rinunciare qualora risieda o stabilisca la residenza all'estero.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 12.

1. Il cittadino italiano perde la cittadinanza se, avendo accettato un impiego pubblico od una carica pubblica da uno Stato o ente pubblico estero o da un ente internazionale cui non partecipi l'Italia, ovvero prestando servizio militare per uno Stato estero, non ottempera, nel termine fissato, all'intimazione che il Governo italiano può rivolgergli di abbandonare l'impiego, la carica o il servizio militare.

2. Il cittadino italiano che, durante lo stato di guerra con uno Stato estero, abbia accettato o non abbia abbandonato un impiego pubblico od una carica pubblica, od abbia prestato servizio militare per tale Stato senza esservi obbligato, ovvero ne abbia acquistato volontariamente la cittadinanza, perde la cittadinanza italiana al momento della cessazione dello stato di guerra.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 13:

Art. 13.

1. Chi ha perduto la cittadinanza la riacquista:

a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara previamente di volerla riacquistare;

b) se, assumendo o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, dichiara di volerla riacquistare;

c) se dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisce, entro un anno dalla dichiarazione, la residenza nel territorio della Repubblica;

d) dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio della Repubblica, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine;

e) se, avendola perduta per non aver ottemperato all'intimazione di abbandonare l'impiego o la carica accettati da uno Stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, ovvero il servizio militare per uno Stato estero, dichiara di volerla riacquistare, sempre che abbia stabilito la residenza da almeno due anni nel territorio della Repubblica e provi di aver abbandonato l'impiego o la carica o il servizio militare, assunti o prestati nonostante l'intimazione di cui all'articolo 12, comma 1.

2. Non è ammesso il riacquisto della cittadinanza a favore di chi l'abbia perduta in applicazione dell'articolo 3, comma 3, nonchè dell'articolo 12, comma 2.

3. Nei casi indicati al comma 1, lettere *c*), *d*) ed *e*), il riacquisto della cittadinanza non ha effetto se viene inibito con decreto del Ministro dell'interno, per ragioni gravi e su conforme parere del Consiglio di Stato. Tale inibizione può intervenire entro il termine di un anno dal verificarsi delle condizioni stabilite.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 3, sostituire le parole: «per ragioni gravi» *con le altre*: «per gravi motivi di sicurezza».

13.1 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Invito i presentatori ad illustrarlo.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, il comma 3 dell'articolo in esame prevede che il riacquisto della cittadinanza, nei termini fissati dai precedenti commi, non ha effetto se viene inibito con decreto del Ministro dell'interno per ragioni gravi.

A noi sembra che tale formula sia assai generica e possa dare luogo ad eventuali arbitri. Credo che il senso della proposta della Commissione sia quello di un richiamo a gravi motivi di sicurezza. Riterrei allora opportuno precisarlo e proprio a ciò è volto il nostro emendamento, in modo che ciascuno abbia la certezza del diritto.

TOSSI BRUTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSSI BRUTTI. Signor Presidente, su questo punto avevamo già fatto presente in sede di Commissione la nostra perplessità. Bisogna quindi intendersi relativamente a queste «ragioni gravi» che vengono valutate dal Ministro dell'interno, sia pure su conforme parere del Consiglio di Stato. Sarebbe quanto meno opportuno parlare di ragioni motivate, o prevedere comunque una dizione che agganci le «ragioni gravi» ad un dato oggettivo.

Avevamo fatto presente tale esigenza ed eravamo rimasti d'accordo con il relatore che egli avrebbe formulato in maniera adeguata la frase, cosa che non è invece avvenuta.

Sono allora assolutamente d'accordo sull'emendamento in discussione, emendamento che avrei dovuto presentare io, come avevo preannunciato in Commissione. Sono d'accordo cioè sulla esigenza di determinare in maniera più obiettiva, motivata e completa queste «ragioni gravi».

PONTONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PONTONE. Signor Presidente, i motivi possono essere tanti e non solo dettati dalla sicurezza. Ci possono essere cioè motivi che in questo momento magari neppure ipotizziamo ed allora non possiamo limitarci ad i soli motivi di sicurezza. Per questo motivo siamo contrari all'emendamento.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

MAZZOLA, *relatore*. Signor Presidente, ritengo che sia possibile trovare una soluzione. Propongo di accogliere la sostanza dell'emendamento modificando però la sua formulazione, e cioè dicendo: «per gravi e comprovati motivi».

RUFFINO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è d'accordo sulla proposta avanzata testè dal relatore. Effettivamente la dizione «ragioni gravi» poteva configurare un concetto troppo generico, indefinito ed indeterminato. «Gravi e comprovati motivi» è una formulazione diversa, collega Strik Lievers, dall'altra «gravi motivi di sicurezza». Vi possono essere infatti motivi dipendenti da condanne penali, da contrasti di interesse a carattere economico ed altro. È bene

allora dire: «gravi e comprovati motivi», per cui il Governo aderisce alla proposta del relatore.

PRESIDENTE. Senatore Strik Lievers, lei aderisce alla richiesta del relatore di modificare nei termini da lui indicati l'emendamento?

STRIK LIEVERS. Sì, tale proposta mi trova consenziente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.1, nel testo riformulato, con il quale si sostituiscono le parole: «per ragioni gravi» con le altre: «per gravi e comprovati motivi».

TOSSI BRUTTI. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSSI BRUTTI. Siamo favorevoli all'emendamento nel testo riformulato.

PONTONE. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PONTONE. Anche noi siamo d'accordo su questa nuova formulazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.1, presentato dal senatore Boato e da altri senatori, con le modifiche proposte dal relatore e accolte dai presentatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 13, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 14.

1. I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 15.

1. L'acquisto o il riacquisto della cittadinanza ha effetto, salvo quanto stabilito dall'articolo 13, comma 3, dal giorno successivo a quello in cui sono adempiute le condizioni e le formalità richieste.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 16.

1. L'apolide che risiede legalmente nel territorio della Repubblica è soggetto alla legge italiana per quanto si riferisce all'esercizio dei diritti civili ed agli obblighi del servizio militare.

2. Lo straniero riconosciuto rifugiato dallo Stato italiano secondo le condizioni stabilite dalla legge o dalle convenzioni internazionali è equiparato all'apolide ai fini dell'applicazione della presente legge, con esclusione degli obblighi inerenti al servizio militare.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 17.

1. Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 219 della legge 19 maggio 1975, n. 151.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 18:

Art. 18.

1. Le persone già residenti nei territori che hanno appartenuto alla monarchia austro-ungarica ed emigrate all'estero prima del 16 luglio 1920 ed i loro discendenti in linea retta sono equiparati, ai fini e per gli effetti dell'articolo 9, comma 1, lettera *a*), agli stranieri di origine italiana o nati nel territorio della Repubblica.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1 sostituire le parole: «hanno appartenuto» *con le altre*: «sono appartenuti».

18.1 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Invito i presentatori ad illustrarlo.

STRIK LIEVERS. Ritengo che l'emendamento si illustri da sè. Esso è infatti soltanto di carattere lessicale e, visto che stiamo parlando di opzioni, con la mia proposta emendativa, opto per l'ausiliare essere anzichè per l'ausialiare avere.

Approfitto poi del fatto di avere la parola per richiamare, a proposito dell'articolo 18, l'attenzione dei colleghi e del relatore sulla questione che in relazione all'articolo stesso avevo sollevato in sede di discussione generale.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

MAZZOLA, *relatore*. La Commissione è d'accordo sull'emendamento. Non ritiene invece di proporre modifiche all'articolo 18 in relazione alla questione sollevata dal senatore Strik Lievers per le ragioni già esposte. Fortunatamente, siamo ancora in regime bicamerale; questo articolo lo abbiamo esaminato con molta attenzione e quella proposta ci è sembrata la formulazione migliore. Il problema verrà riportato però all'altro ramo del Parlamento. Se lì troveranno una formula migliore, sarà tanto di guadagnato. Io preferisco non modificare per evitare i rischi cui facevo riferimento prima.

RUFFINO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 18.1, presentato dal senatore Boato e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 18 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 19.

1. Restano salve le disposizioni della legge 9 gennaio 1956, n. 27, sulla trascrizione nei registri dello stato civile dei provvedimenti di riconoscimento delle opzioni per la cittadinanza italiana, effettuate ai

sensi dell'articolo 19 del Trattato di pace tra le potenze alleate ed associate e l'Italia, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 20.

1. Salvo che sia espressamente previsto, lo stato di cittadinanza acquisito anteriormente alla presente legge non si modifica se non per fatti posteriori alla data di entrata in vigore della stessa.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 21.

1. Ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 9, la cittadinanza italiana può essere concessa allo straniero che sia stato affiliato da un cittadino italiano prima della data di entrata in vigore della legge 4 maggio 1983, n. 184, e che risieda legalmente nel territorio della Repubblica da almeno sette anni dopo l'affiliazione.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 22.

1. Per coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già perduto la cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 8 della legge 13 giugno 1912, n. 555, cessa ogni obbligo militare.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 23.

1. Le dichiarazioni per l'acquisto, la conservazione, il riacquisto e la rinunzia alla cittadinanza e la prestazione del giuramento previste dalla presente legge sono rese all'ufficiale dello stato civile del comune dove il dichiarante risiede o intende stabilire la propria residenza, ovvero, in caso di residenza all'estero, davanti all'autorità diplomatica o consolare del luogo di residenza.

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1, nonchè gli atti o i provvedimenti attinenti alla perdita, alla conservazione e al riacquisto della cittadinanza italiana vengono trascritti nei registri di cittadinanza e di essi viene effettuata annotazione a margine dell'atto di nascita.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 24.

1. Il cittadino italiano, in caso di acquisto o riacquisto di cittadinanza straniera o di opzione per essa, deve darne, entro tre mesi dall'acquisto, riacquisto o opzione, o dal raggiungimento della maggiore età, se successivo, comunicazione mediante dichiarazione all'ufficiale dello stato civile del luogo di residenza, ovvero, se residente all'estero, all'autorità consolare competente.

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono soggette alla medesima disciplina delle dichiarazioni di cui all'articolo 23.

3. Chiunque non adempia agli obblighi indicati nel comma 1 è assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a lire 2.000.000. Competente all'applicazione della sanzione amministrativa è il prefetto.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 25.

1. Le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge sono emanate, entro un anno dalla sua entrata in vigore, con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri degli affari esteri e dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 26.

1. Sono abrogati la legge 13 giugno 1912, n. 555, la legge 31 gennaio 1926, n. 108, il regio decreto-legge 1° dicembre 1934, n. 1997, convertito dalla legge 4 aprile 1935, n. 517, l'articolo 143-*ter* del codice civile, la legge 21 aprile 1983, n. 123, l'articolo 39 della legge 4 maggio 1983, n. 184, la legge 15 maggio 1986, n. 180, e ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

2. È soppresso l'obbligo dell'opzione di cui all'articolo 5, comma secondo, della legge 21 aprile 1983, n. 123, e all'articolo 1, comma 1, della legge 15 maggio 1986, n. 180.

3. Restano salve le diverse disposizioni previste da accordi internazionali.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 27.

1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

ACONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACONE. Signor Presidente, onorevoli Sottosegretari, colleghi, pochissime parole per annunciare il voto favorevole del Gruppo socialista a questo importante disegno di legge, che si inserisce in una legislatura, la X, che – a mio avviso – rappresenta, sul piano delle riforme della legislazione ordinaria, delle quali non parliamo mai perchè parliamo sempre ed unicamente di riforme istituzionali e quindi della legislazione costituzionale, una legislatura veramente eccezionale e straordinaria.

Tra le innovazioni che vengono proposte, queste disposizioni in materia di cittadinanza, che rappresentano – come viene ben detto nella relazione – l'epilogo di una maturazione avvenuta nell'ampio arco di tempo di più legislature, costituiscono un disegno di regolamentazione di una materia molto bisognevole di intervento da parte del legislatore, dal momento che la legge fondamentale risale al 1912. I princìpi sottesi a questo tentativo di organica modificazione legislativa derivano dalla nostra Carta fondamentale, che, essendo entrata in vigore successivamente alla normativa ordinaria sulla cittadinanza, naturalmente ha innovato in materia, così come è stato diligentemente segnalato, in più occasioni, dalla Corte costituzionale. Tra le innovazioni più rilevanti vanno segnalati il principio di parità tra uomo e donna, acquisizione fondamentale del nostro Stato democratico, e la possibilità di mantenere la cittadinanza italiana anche per coloro i quali, per ragioni di lavoro o per esigenze di vita, fossero stati obbligati a recarsi fuori dal territorio della Repubblica, con tutte le connesse, intricate e difficili questioni in tema di doppia cittadinanza.

Se il nostro è dunque un apprezzamento diffuso del disegno di legge, pur tuttavia non mancano alcune perplessità che io voglio sottolineare affinchè, nel successivo dibattito che sarà svolto nell'altro ramo del Parlamento, il legislatore ne possa tener conto, eventualmente introducendo quei corrispettivi e quelle modifiche che si rendessero opportuni. Mi riferisco, in particolare, all'articolo 9, lettera *a*) del disegno di legge, il quale consente che lo straniero, che abbia una ascendenza italiana o che sia nato nel territorio della Repubblica, acquisti la cittadinanza automaticamente, col solo decorrere del tempo.

Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI

(*Segue* ACONE). Ebbene, noi abbiamo qualche riserva in ordine a questa acquisizione automatica della cittadinanza, sia in riferimento ad un principio di logica giuridica vera e propria, che è facilmente comprensibile, sia rispetto alle esigenze sociali ed economiche del nostro paese e – perchè no? – anche in quanto questo potrebbe rappresentare un varco per aperture surrettizie ad esplicitazioni di consensi nel nostro paese da parte di cittadini che tali, nella sostanza, non sono o non divengono.

Queste perplessità, dunque, affido alla comprensione dell'Assemblea, pure – ripeto – nella valutazione ampiamente positiva che noi diamo di questa legge, la cui organicità è segnalata, onorevoli colleghi, dall'ampiezza dell'articolo 26, nel quale sono elencate tutte le disposizioni di legislazione ordinaria che vengono abrogate.

Le riflessioni su questa nuova legge, che ho sottoposto in maniera così sbrigativa all'attenzione dell'Assemblea, non attenuano, come ho già detto, il giudizio ampiamente positivo che il Gruppo socialista dà di questa importante innovazione legislativa in un settore di delicatezza eccezionale. (*Applausi dalla sinistra*).

PONTONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PONTONE. Signor Presidente, onorevoli Sottosegretari, onorevoli colleghi, il Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale è favorevole al disegno di legge in esame, poichè accoglie le istanze e le battaglie portate avanti per molti anni dal Movimento sociale italiano e dai comitati tricolori degli italiani all'estero.

Più volte, infatti, abbiamo chiesto con insistenza, anche con la presentazione di un disegno di legge, che si riconoscesse la cittadinanza a quegli italiani che per motivi di lavoro o per altre ragioni di necessità erano stati costretti ad emigrare all'estero.

Siamo favorevoli, quindi, per un senso di giustizia, ed anche per rafforzare il sentimento di italianità degli italiani all'estero e il legame

alla madrepatria. Non nazionalismo, come si è voluto interpretare da parte di alcuni oratori, inteso nel senso di proiezione dello Stato e di potenza dell'Italia all'estero, ma bensì sentimento di solidarietà alla madrepatria, alla tradizione, alla nazione. Mi meraviglia che dei cittadini italiani facciano tante disquisizioni sulla nazionalità e sulla nazione quando all'estero, negli altri paesi inizia ad emergere il sentimento di nazionalità: si pensi alle repubbliche sovietiche, alla stessa Jugoslavia e a tante altre nazioni.

Noi riteniamo che il disegno di legge al nostro esame, che affideremo altresì ai colleghi dell'altro ramo del Parlamento per una migliore specificazione dell'articolo 8, possa consentire agli istriani di avere la doppia cittadinanza: quella dello Stato al quale oggi appartengono e quella dello Stato al quale sono legati da vincoli di sangue. La Croazia e la Slovenia hanno chiesto l'indipendenza a l'autonomia dalla Repubblica federale jugoslava ed è un fatto politico per il ritorno dell'Istria alla madrepatria. Noi riteniamo che questa possibilità rappresenti un fatto positivo: anche perchè per la prima volta dopo tanti anni degli italiani, che sono stati oppressi e non hanno potuto esternare i propri sentimenti di nazionalità e di italianità, oggi iniziano con forza e con coraggio a dire che sono italiani. E mentre prima erano 4-5.000, oggi sono ben 25.000 i cittadini istriani che dichiarano apertamente di sentirsi e di volere essere italiani.

Per questi motivi ribadisco che diamo il nostro voto favorevole al provvedimento. (*Applausi dalla destra*).

SPETIČ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPETIČ. Signor Presidente, anche il Gruppo della Rifondazione comunista preannuncia il voto favorevole al disegno di legge che noi avevamo sollecitato in vari dibattiti, specialmente quando si è trattato dei problemi dei cittadini italiani all'estero.

Del resto, la nuova normativa sulla cittadinanza italiana fa parte del cosiddetto «pacchetto-emigrazione» che il Governo aveva presentato sin dalla prima conferenza sull'emigrazione italiana ben 14 anni fa.

Ecco perchè è importante che il disegno di legge arrivi quanto prima in porto e diventi norma definitiva del nostro Stato.

Ritengo che dopo un lunghissimo, troppo lungo, periodo di incertezza, specialmente per quel che riguarda i diritti di cittadinanza, sia giunto il momento di dare risposte certe, serie e definitive in modo che la cittadinanza sia disciplinata secondo le caratteristiche che essa ha assunto in questo scorcio finale del secolo: non più un fatto di sudditanza o di lealtà a un monarca, a un potere, a un regime o ad una ideologia, ma di diritto, cioè come fatto amministrativo, ma anche fulcro di diritti e di doveri, che colloca il cittadino all'interno della comunità nazionale in un processo più ampio di integrazione internazionale.

Ecco, dobbiamo tendere ad inserire questo elemento nel processo più ampio di integrazione della Comunità europea, anche semplificando e rendendo più snelli ed automatici alcuni passaggi. In futuro bisognerà

puntare all'ipotesi di una cittadinanza europea, come somma di diritti dei cittadini della Comunità: la cittadinanza nazionale diventa così un fatto di appartenenza ad una comunità politica e quindi di esercizio esclusivo dei diritti all'interno di questa.

Mi pare estremamente importante che si sia finalmente data una risposta al problema degli italiani che vivono all'estero, degli emigranti della seconda e della terza generazione, che finora erano stati posti di fronte ad una scelta estremamente odiosa e fastidiosa tra la cittadinanza del paese in cui erano inseriti per ragioni di lavoro (e col quale quindi dovevano necessariamente avere un rapporto di tipo sociale) e l'appartenenza spirituale e ideale alla nazione italiana e il legame che essi sentono non soltanto per ragioni familiari, ma anche per l'aspirazione comune al rientro, a tanti nostri concittadini all'estero. Voglio qui ricordare che tanti italiani ritornati specialmente dai paesi dell'America latina (ce ne sono decine di migliaia in Campania, in Friuli e in altre regioni) vengono trattati come extracomunitari; pertanto è importante che tali questioni vengano finalmente risolte.

La legge sulla cittadinanza inoltre deve rappresentare il primo passo per arrivare alla definizione di un altro grande problema sollevato a gran voce e unitariamente dalle nostre comunità all'estero, cioè il riconoscimento della possibilità di votare e di eleggere i propri rappresentanti dalle zone di residenza. In una società in cui con la telematica si sono sviluppati strumenti moderni anche per l'esercizio del voto, dobbiamo oggi garantire ai nostri concittadini che vivono all'estero la possibilità di votare, di esprimere il voto, in seggi elettorali appositamente organizzati all'estero, ma in futuro dobbiamo pensare anche ad una modifica delle leggi elettorali in maniera da creare delle nuove circoscrizioni. Ne ho parlato già durante il dibattito sulla fiducia all'ultimo Governo Andreotti: dobbiamo puntare ad una legge che, nell'ambito di una generale riforma elettorale, costituisca delle circoscrizioni elettorali all'estero e consenta agli emigrati italiani all'estero la possibilità di eleggere direttamente i propri rappresentanti alla Camera e al Senato della Repubblica.

Ebbene, la definizione di una legge sulla cittadinanza, che chiarisca chi è elettore e chi non lo è, rappresenta un elemento propedeutico alla soluzione di questo problema. In tal senso, credo, vanno risolte anche le questioni relative alla doppia cittadinanza, che non può essere un ricatto ai nostri cittadini, ma deve rappresentare il riconoscimento della appartenenza alla comunità in cui si è inseriti temporaneamente e alla comunità nazionale, di cui si è parte non soltanto spiritualmente ma anche per origine o per scelta.

Mi pare importante che si siano eliminate una serie di discriminazioni assurde, specialmente quella secondo cui le donne (come è accaduto molte volte in passato) perdono la cittadinanza italiana per il semplice fatto di essersi maritate con stranieri; così come ritengo giusto che la legge elimini quelle forme di discrezionalità degli organi del Ministero dell'interno (la Polizia, la prefettura), che a molti avevano impedito di accedere alla cittadinanza italiana per motivi fondamentalmente politici.

Voglio aggiungere ancora una considerazione a proposito dell'articolo 18, che regola la situazione delicatissima delle zone di confine già

appartenute all'impero austroungarico. Anche a me quella formulazione non piace: abbiamo anche cercato di trovare delle soluzioni diverse ma non è stato possibile. Tuttavia non vorrei, collega Pontone, che una eventuale modifica da parte della Camera dei deputati provocasse poi la decadenza del provvedimento. Se fosse possibile, pregherei i colleghi di voler modificare questo articolo, in maniera tale da assicurare certezza anche a quei cittadini, e discendenti italiani e non, che, appartenuti in un certo periodo storico ai territori austriaci e poi italiani, vogliono acquisire il diritto di cittadinanza italiana per nascita.

Altrimenti lo stesso Alcide De Gasperi – lo dicevo parlando con alcuni colleghi – non potrebbe essere considerato, in base a questa legge, cittadino italiano «per nascita» essendo egli nato in territorio austroungarico e non essendo emigrato prima del 16 luglio 1920. Forse basterebbe l'eliminazione dell'inciso: «ed emigrate all'estero prima del 16 luglio 1920» per rendere più chiara la situazione.

Signor Presidente, la durata di questa legislatura è assolutamente incerta e quindi è importante arrivare quanto prima in porto con una legge che dia certezze.

TOTH. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOTH. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole della Democrazia cristiana su questo provvedimento, in quanto esso viene a regolare organicamente una materia ritoccata modestamente da precedenti modifiche, soprattutto quella avvenuta mediante la legge n. 123 del 1983.

Dopo quasi ottanta anni di immobilità, si definisce una normativa che si inserisce in un indirizzo generale, seguito anche da altri Stati europei, alla luce di una nuova situazione di mobilità delle persone. Siamo in un momento storico in cui da un lato c'è un grosso fenomeno di immigrazione verso l'Europa e dall'altro c'è un sentimento di nazionalità che diventa via via più forte, quasi come antitodo rispetto alla confusione antropologica determinata dalla grande mobilità delle persone.

Diventa quindi necessario ridefinire i princìpi di cittadinanza, collegarli con il principio di nazionalità in maniera da avere un quadro più completo e da venire soprattutto incontro alla volontà delle persone. Oggi diventa sempre più forte soprattutto in chi vive all'estero il desiderio di una identità nazionale quale appartenenza culturale ad un insieme di valori storicamente acquisiti nei quali la persona si riconosce e si identifica come in una delle fondamentali società naturali. Per chi si ispira al pensiero politico cattolico la nazione viene prima dello Stato, la società naturale viene prima dello Stato, per cui è giusto che lo Stato riconosca a chi fa parte di questa società naturale l'appartenenza di lui e dei suoi discendenti, quando essi lo desiderino.

Il senso fondamentale di questa legge di allargare le norme e di rendere quindi più agevole l'accesso alla cittadinanza italiana riconosce un elemento essenziale della cultura moderna, cioè la nazionalità come espressione fondamentale della libertà e della personalità dell'uomo, da

ricondurre piuttosto ad un atto di volontà della persona che non semplicemente ad un fatto naturale di residenza in un determinato luogo. Quindi, vi è un superamento di dati meramente naturali per attribuire importanza alla libertà dell'uomo e all'espressione della sua volontà che di questa libertà è parte e massima estrinsecazione. Tutto ciò è vero purchè naturalmente – qui vi è il concetto che sorregge l'intero provvedimento al nostro esame – vi sia una originaria appartenenza dei soggetti alla nazione italiana, al di là cioè dei confini variabili che lo Stato italiano ha avuto durante tutte le vicende dalla sua unità ad oggi.

Questo provvedimento legislativo viene poi incontro ad un insieme di esigenze poste dalla acquisizione di una morale giuridica nuova, eliminando le disparità tra uomo e donna che erano assolutamente inconcepibili e che comportavano per i figli di una cittadina italiana la perdita del diritto a conservare la cittadinanza del nostro paese. Viene inoltre riconosciuto finalmente anche il diritto alla cittadinanza in caso di adozione.

Esiste poi il problema degli immigrati. Noi abbiamo adottato un regime piuttosto largo nei confronti degli extracomunitari. Stiamo cercando di controllare nella maniera migliore il loro afflusso per poter rendere anche il loro soggiorno nel nostro paese degno di uno Stato civile; però, è chiaro che di fronte a questo allargamento di maglie nei confronti degli extracomunitari, dobbiamo riconoscere un trattamento di favore verso i nostri concittadini. Il legame con l'Italia da parte degli emigrati in tutti i continenti, nella stessa Europa, ma soprattutto nei continenti più lontani, in Australia, in Canada ed in America latina, è talmente forte che tende a mantenersi attraverso varie generazioni. Vi è un desiderio di appartenenza alla nostra nazione, una forza della cultura italiana che attrae le successive generazioni: proprio a questo dobbiamo rispondere con un riconoscimento attraverso l'allargamento delle norme sulla cittadinanza. Facendo ciò andremo incontro ad una legittima aspettativa e riconosceremo questa fierezza di appartenere alla nostra nazione, alla nostra comunità storica nazionale.

Su questo si inserisce anche il problema degli italiani d'oltre confine, che non hanno potuto optare essendo emigrati prima (mi riferisco agli italiani della Venezia Giulia e della Dalmazia) e degli ex appartenenti ai territori dell'Impero austroungarico che con l'articolo 18 del provvedimento al nostro esame vengono posti nelle condizioni di acquisire la cittadinanza italiana.

Nutro dei dubbi circa l'adeguatezza dell'articolo 18 nella sua attuale stesura, se lo intendiamo come un atto di volontà di concedere la cittadinanza a quegli italiani emigrati prima che questi territori venissero acquisiti dallo Stato italiano.

Vi erano infatti, italiani vissuti, ad esempio, nelle province austriache della Dalmazia centro-meridionale, che non sono mai appartenuti allo Stato italiano, ma che erano italiani e sono emigrati in quanto tali. E oggi nei vari paesi del mondo, in America del Nord, in Australia e in Argentina essi si sentono italiani e vivono nelle nostre comunità; essi unendosi con i profughi del 1945, del 1948 e del 1954 hanno dato vita a quelle comunità italiane che chiunque di voi si sia recato in Canada, in Australia, negli Stati Uniti e in Argentina sa che

sono vivacissime nel nome della nazione italiana. Alcuni figli e nipoti di questi emigrati non sono in grado di ottenere la cittadinanza italiana se non attraverso la norma al nostro esame. Per questo motivo ritengo che sia necessario approvare tale disposizione, purchè intesa nel senso di un'appartenenza originaria ad una comunità che si riconosceva nell'etnia italiana; altrimenti potremmo arrivare a degli allargamenti inconcepibili.

Quando parliamo di province dell'Impero austroungarico, è ovvio che non possiamo intenderle in senso lato, per non comprendere nel provvedimento un boemo o un croato della Slovenia, che niente avevano in comune con gli abitanti delle aree di lingua italiana o fortemente influenzate dalla nostra cultura e da quei sentimenti irredentistici che hanno caratterizzato la storia di alcune regioni del nostro paese a cavallo tra il XIX e il XX secolo.

Per quanto riguarda la doppia cittadinanza, si tratta anche in questo caso di una normativa provvida e necessaria che le nostre comunità all'estero chiedono e che ha un grande valore. Essa consente di dare maggiore importanza alla persona, alla sua libertà, alla sua volontà piuttosto che al fatto di risiedere in un determinato luogo.

Fra l'altro, per quanto riguarda, ad esempio, le nostre zone di confine, sia orientali, sia occidentali, e alcune parti che l'Italia ha perduto nel 1947, il concetto della doppia cittadinanza supera i confini geografici, in quanto, anzichè dare importanza ai paletti di confine, valorizza la volontà delle persone. Questo è molto importante, perchè sdrammatizza moltissimo le situazioni di confine, dando la possibilità di sentirsi cittadini al di qua e al di là di frontiere che sono state imposte dalla scelta del 1947 che il Parlamento italiano ha sempre considerato un *diktat* e che oggi noi, nel rispetto dei princìpi di Helsinki, almeno come Democrazia cristiana, non vogliamo modificare. Certamente la doppia cittadinanza agevola questa volontà delle persone di appartenere, quando lo desiderino, a due comunità nazionali attraverso la doppia cittadinanza che riconosce la loro appartenenza ad uno Stato ma al tempo stesso la loro adesione ad una nazione di cui si sentono parte integrante. Ritengo che questo principio sia fondamentale e la doppia cittadinanza lo riconosce.

Si pongono dei problemi riguardo ad un allargamento indebito: sul vincolo morale del giuramento la Commissione è rimasta concorde, per quanto questa possa apparire una condizione obbligante, vincolando lo straniero, che abbia perduto la cittadinanza italiana o non l'abbia mai avuta ma desideri ottenerla perchè si sente italiano, ad un giuramento verso lo Stato e verso le leggi che lo regolano. Mi sembra una scelta giusta perchè è una condizione morale che impedisce delle adesioni e delle richieste dettate solo da opportunismo o da una convenienza del momento.

Ecco perchè complessivamente siamo favorevoli; in particolare valuto positivamente l'introduzione di alcuni emendamenti formulati sulla base delle osservazioni avanzate dalla Giunta per gli affari delle Comunità europee, in modo che questa nostra legge sulla cittadinanza sia preparatoria alle nostre richieste e ai nostri desideri di una cittadinanza europea e quindi non si ponga in contrasto con l'orientamento che seguiamo.

Infine non posso che auspicare l'adozione rapida di una legge elettorale – in questo sono d'accordo con il collega Spetič – per consentire a tutti gli italiani residenti all'estero di partecipare a pieno titolo alla vita politica nazionale. (*Applausi dal centro*).

GALEOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALEOTTI. Signor Presidente, onorevoli senatori, abbiamo largamente, prima in Commissione e da ultimo in Aula, contribuito alla correzione di parti importanti di questo disegno di legge. La collega Tossi Brutti poc'anzi ha espresso in modo ampio e puntuale le ragioni del nostro consenso, ma anche alcune perplessità che peraltro nella discussione e nel voto di alcuni emendamenti in parte sono state superate. Ha espresso infine le ragioni del nostro consenso intorno al complesso di questo disegno di legge che fa certamente compiere un passo avanti in una materia così rilevante e delicata.

Desidero confermare a nome del Gruppo comunista-PDS il voto favorevole a questo disegno di legge. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Metto ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge n. 1460, nel quale si intende assorbito il disegno di legge n. 1850.

È approvato.

Inversione dell'ordine del giorno

ALIVERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALIVERTI. Signor Presidente, dal momento che alcuni colleghi sono impegnati all'esterno del Palazzo, anche per rappresentanze di carattere istituzionale ed al fine anche di utilizzare la mezz'ora che resta a nostra disposizione, chiedo l'inversione dell'ordine del giorno nel senso di passare subito all'esame del disegno di legge n. 877-952-B, iscritto al punto III dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 56, terzo comma, del Regolamento, sulla proposta di inversione dell'ordine del giorno, nei termini indicati dal senatore Aliverti, possono intervenire un oratore a favore ed uno contro, per non più di dieci minuti.

LIBERTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facolta.

* LIBERTINI. Signor Presidente, non sono dell'avviso del senatore Aliverti e vorrei inoltre introdurre un elemento di chiarezza.

Mi rendo conto che il provvedimento concernente il CIPET può forse essere esaminato rapidamente (tuttavia non è detto che possa

essere concluso in mezz'ora, non lo darei per scontato); ma la ragione per cui il senatore Aliverti ha chiesto l'inversione dell'ordine del giorno è che egli si preoccupa dei colleghi impegnati fuori del Palazzo.

A parte il fatto che, essendo giovedì, ritengo che nel pomeriggio lo saranno ancor di più, non comprendo quali attività vi possano essere tali da impedire una presenza in Aula.

A tal riguardo già prima ho reclamato, affinchè vi fosse la possibilità di una più numerosa presenza in Aula.

Signor Presidente, lo svolgimento dei lavori di Commissione in concomitanza a quelli dell'Aula è un malcostume che deve cessare. Continuiamo a sollevare tale questione in sede di Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, ma non è cambiato nulla.

Chiedo, pertanto, che le Commissioni vengano sconvocate, affinchè si possa proseguire nei nostri lavori.

PRESIDENTE. Senatore Libertini, le Commissioni hanno sospeso i propri lavori.

LIBERTINI. Allora cade anche questa motivazione e d'altronde non so quali possono essere le altre attività istituzionali in cui sono impegnati i colleghi.

Se poi la preoccupazione del senatore Aliverti è quella del numero legale, pur nella diversità delle posizioni, a ciò si potrebbe concorrere tutti, se fossimo certi che i Gruppi di maggioranza rispetteranno il parere della Commissione affari costituzionali.

Se, viceversa, le Commissioni non contano nulla, ma vale la disciplina di partito, è chiaro, che la collaborazione non vi sarà nè questa mattina nè nel pomeriggio.

PRESIDENTE. Poichè nessun senatore domanda di parlare a favore, metto ai voti la proposta di inversione dell'ordine del giorno, nei termini indicati dal senatore Aliverti.

È approvata.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Istituzione del Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET)» (877-952-B) (*Approvato dall'8ª Commissione permanente del Senato, in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa del senatore Bernardi e di altri senatori e di un disegno di legge di iniziativa governativa, e modificato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Istituzione del Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET)», già approvato in un testo unificato dall'8ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, do la parola al relatore.

ANDÒ, *relatore*. Non ho nulla da aggiungere alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

BERNINI, *ministro dei trasporti*. Mi riservo di intervenire successivamente.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prima di passare all'esame degli articoli, invito il senatore segretario a dar lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente in ordine al disegno di legge in esame.

VENTURI, *segretario*: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, dichiara di non opporsi, nell'intesa – che vale come interpretazione autentica – che i poteri di cui all'articolo 2, comma 3, non possano essere esercitati stornando risorse finanziarie tra i vari stanziamenti»:

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

1. In attesa della legge di riforma dei Ministeri e nel quadro delle previsioni di riordino di cui all'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è istituito nell'ambito del CIPE il Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET).

2. Il CIPET è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica.

3. Fanno parte del CIPET, oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del bilancio e della programmazione economica, i Ministri dei trasporti, dei lavori pubblici, della marina mercantile, dell'ambiente e per i problemi delle aree urbane.

4. Su invito del Presidente possono altresì partecipare ai lavori del CIPET altri Ministri interessati agli argomenti oggetto delle sedute. Devono essere chiamati ad intervenire per l'esame di argomenti di rispettivo interesse, senza diritto di voto, i presidenti delle regioni e i presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Alle sedute del CIPET assistono il Segretario generale della programmazione economica ed il coordinatore del Segretariato del CIPET di cui all'articolo 3, comma 2. Il servizio di segreteria amministrativa per le sedute del CIPET è assicurato dalla Direzione generale per l'attuazione della programmazione economica del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

6. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, l'attività del CIPET è disciplinata ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in via transitoria, secondo le norme

vigenti per gli altri Comitati interministeriali operanti nell'ambito del CIPE.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

1. Il CIPET, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge al Consiglio dei ministri e al CIPE in ordine agli indirizzi della politica economica generale, esercita funzioni di informazione, programmazione e coordinamento delle diverse attività nel settore del trasporto nelle sue diverse componenti e modalità, ivi compresa la viabilità. A tal fine:

a) emana direttive per coordinare la programmazione nel settore del trasporto con la programmazione economica generale;

b) emana direttive per coordinare e semplificare le procedure e l'azione delle amministrazioni ed enti pubblici nel settore del trasporto e per garantire l'attuazione del Piano generale dei trasporti;

c) emana direttive per definire gli schemi di convenzione relativi ai progetti integrati nel settore del trasporto, nel rispetto dell'autonomia delle regioni e degli enti locali;

d) preliminarmente all'approvazione del Consiglio dei ministri, esamina, previa istruttoria del Segretariato di cui all'articolo 3, gli schemi dei disegni di legge in materia di trasporto predisposti da singoli Ministri ed esprime parere obbligatorio sulla loro conformità agli obiettivi del Piano generale dei trasporti;

e) emana direttive per l'adeguamento e il coordinamento, con il Piano generale dei trasporti, dei piani e programmi, anche già adottati o in corso di realizzazione, di amministrazioni statali, regionali e locali, nonchè di enti pubblici e di società, che prevedano interventi comunque incidenti sul settore del trasporto. A tal fine le amministrazioni, enti e società di cui sopra trasmettono al Segretariato del CIPET i piani e programmi già adottati o in corso di realizzazione e quelli in fase di elaborazione, nonchè tutte le informazioni richieste o comunque ritenute utili. Entro novanta giorni dall'emanazione della direttiva, le amministrazioni, enti e società di cui sopra adeguano i piani e programmi formulando, ove necessario, piani attuativi specifici, e li trasmettono al Segretariato del CIPET;

f) emana direttive, sentito il Segretario generale della programmazione economica, per l'armonizzazione dei criteri di analisi ed elaborazione dei dati statistici in relazione alla predisposizione del Conto nazionale dei trasporti;

g) emana direttive concernenti nuove iniziative legislative e regolamentari in ordine all'adeguamento della politica tariffaria e della disciplina in materia di contributi a soggetti pubblici e privati che operano nel settore del trasporto agli obiettivi del Piano generale dei trasporti;

h) emana direttive per l'elaborazione e l'adeguamento dei piani regionali dei trasporti al Piano generale dei trasporti. A tal fine, le

regioni trasmettono al Segretariato del CIPET i piani regionali dei trasporti già approvati o in corso di elaborazione, nonchè tutte le informazioni richieste o comunque ritenute utili. Le regioni adeguano i piani regionali dei trasporti entro novanta giorni dall'emanazione della direttiva e li trasmettono al Segretariato del CIPET. Il CIPET valuta la conformità dei piani regionali dei trasporti agli obiettivi del Piano generale dei trasporti e alle direttive emanate, esprimendo, entro novanta giorni dalla comunicazione del piano regionale, il proprio parere. Decorso inutilmente tale termine, si intende espresso parere favorevole;

i) provvede con cadenza triennale, sentite le regioni, all'aggiornamento del Piano generale dei trasporti che dovrà indicare per il triennio di riferimento l'ammontare di risorse pubbliche da destinare al finanziamento di interventi nel settore del trasporto rispettivamente di parte corrente e di parte capitale; è conseguentemente abrogato il secondo comma dell'articolo 4 della legge 15 giugno 1984, n. 245;

l) esercita, su delega del Consiglio dei ministri e con riferimento ad esigenze di carattere unitario attinenti alla programmazione economica nel trasporto, nonchè ad impegni derivanti da obblighi internazionali e comunitari, le funzioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, limitatamente agli interventi di attuazione degli obiettivi previsti dal Piano generale dei trasporti;

m) valuta la conformità dei piani e programmi generali, che prevedono interventi comunque incidenti sul settore del trasporto, anche già adottati o in corso di realizzazione, di amministrazioni statali e regionali nonchè di enti pubblici e società, agli obiettivi del Piano generale dei trasporti ed alle direttive emanate ai sensi della lettera *e)*. A tal fine, i piani e programmi generali sono trasmessi al CIPET, che si esprime entro novanta giorni dalla comunicazione. Decorso inutilmente tale termine, si intende espresso parere favorevole. Il parere contrario del CIPET determina la sospensione dell'efficacia del piano o programma generale, che si trasmette a tutti gli strumenti e provvedimenti attuativi. Le opere previste dal piano o programma generale su cui il CIPET ha espresso parere contrario non possono usufruire di finanziamenti pubblici;

n) formula proposte circa l'attività di ricerche e studi dell'Istituto superiore dei trasporti – ISTRA s.p.a. e di altri istituti con specifica specializzazione nel settore del trasporto.

2. In fase di predisposizione dei disegni di legge finanziaria e di bilancio il CIPET emana altresì direttive ai Ministeri e alle aziende autonome con particolare riferimento alla determinazione delle voci concernenti interventi nel settore del trasporto.

3. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, gli stanziamenti per nuove iniziative legislative per investimenti nei settori del trasporto e della viabilità vengono iscritti in un unico accantonamento del fondo speciale di conto capitale allegato al disegno di legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362. Con riguardo a tale accantonamento il CIPET approva un documento, contenente lo

schema di utilizzo, oltre che dei detti stanziamenti, anche di quelli compresi in leggi già operanti, ad eccezione dei piani già formalmente approvati e finanziati alla data di entrata in vigore della presente legge. Lo schema di utilizzo destina una percentuale non inferiore all'1 per cento dell'importo dell'accantonamento ad iniziative di ricerca di base e tecnologica, da attuarsi ai sensi dell'articolo 3 della legge 9 maggio 1989, n. 168, secondo le previsioni del Piano generale dei trasporti. Lo schema viene allegato alla relazione previsionale e programmatica.

4. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, allo stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica è allegata una tabella riassuntiva di tutti gli stanziamenti dei titoli I e II degli stati di previsione della spesa del bilancio dello Stato destinati ai settori del trasporto e della viabilità, indicando distintamente, per ciascuno dei settori, in quale stato di previsione della spesa e in quale capitolo di spesa siano iscritti gli stanziamenti medesimi.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

1. È istituito, presso il Ministero dei trasporti, il Segretariato del CIPET.

2. Al Segretariato è preposto un coordinatore nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei trasporti, previo parere conforme del CIPET. La durata dell'incarico è stabilita nell'atto di nomina. L'incarico può essere revocato con la medesima procedura prevista per la nomina.

3. Per lo svolgimento dei propri compiti il Segretariato si avvale di personale comandato da amministrazioni statali, distaccato da enti pubblici o proveniente da società operanti nel settore del trasporto, ad esso assegnato, entro il limite complessivo di cinquanta unità, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CIPET. Il personale addetto al Segretariato può percepire, oltre al trattamento economico a carico dell'amministrazione, ente o società di provenienza, indennità o gettoni determinati, nell'ambito delle leggi o decreti vigenti per i dipendenti dello Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del CIPET.

4. Su proposta del CIPET possono essere chiamati a svolgere funzioni dirigenziali nell'ambito del Segretariato, nel rispetto del limite numerico complessivo di personale indicato dal comma 3, dirigenti statali collocati fuori ruolo per un periodo massimo di cinque anni, con la procedura di cui all'articolo 58 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ovvero esperti assunti con contratto quinquennale di diritto privato.

5. L'articolazione degli uffici del Segretariato è determinata, su conforme parere del CIPET, con decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. A decorrere dalla data di pubblicazione di tale decreto cessano le funzioni della segreteria tecnica istituita presso il Ministero dei trasporti ai fini dell'approntamento del Piano generale dei trasporti, ed è abrogato l'articolo 3 della legge 15 giugno 1984, n. 245.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 4.

1. Il Segretariato del CIPET:

a) compie, in raccordo con gli uffici dei Ministeri interessati ai singoli argomenti, il cui eventuale parere è tenuto a trasmettere al CIPET, l'istruttoria tecnica ed assiste il CIPET nell'esercizio delle funzioni ad esso attribuite;

b) raccoglie, analizza, elabora e conserva i dati e le informazioni tecnico-amministrative concernenti il Piano generale dei trasporti;

c) in collaborazione con gli organi della programmazione economica generale, valuta i progetti previsti dal Piano generale dei trasporti, secondo i criteri dell'analisi costi-benefici e della fattibilità degli interventi.

2. Il Segretariato del CIPET, per l'espletamento delle sue funzioni, si avvale, qualora sia necessario, di società a prevalente partecipazione pubblica quale l'Istituto superiore dei trasporti-ISTRA s.p.a., nonchè di istituti universitari e di enti pubblici di ricerca specializzati nei diversi settori del trasporto.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2 miliardi per ciascun anno a decorrere dal 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento. Le relative somme sono iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei trasporti.

2. Il CIPET approva annualmente lo schema di piano di riparto delle somme stesse, su proposta del Segretariato.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

SENESI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SENESI. Questo disegno di legge, che nei giorni precedenti è stato ampiamente pubblicizzato con titoli del tipo: «Finalmente nascerà il Parlamento dei trasporti» o «Il Governo del sistema dei trasporti», avrebbe dovuto trovare in Aula sincero entusiasmo. Il progetto nacque per iniziativa del Parlamento parecchio tempo fa e l'ipotesi di unificare la gestione economica e progettuale dei trasporti era uno dei filoni portanti nell'approvazione del piano generale dei trasporti, piano a cui poi, come Gruppo parlamentare, ed anche attraverso l'apporto di singoli esperti e tecnici, abbiamo dato un grosso contributo, convinti come eravamo della sua necessità. Purtroppo, dal 1984 ad oggi l'attuazione del piano nel suo complesso – anche se non escludo che ci siano parti che marciano – non presenta un bilancio positivo e lei stesso, signor Ministro, del resto ammette che per rilanciare il piano generale dei trasporti è necessario attivare degli strumenti e individua nel CIPET una soluzione.

La filosofia alla base della nostra richiesta che tuttora manteniamo, per una piena attuazione del piano generale dei trasporti, come lei ben sa, signor Ministro, prevede il Ministero unico della mobilità, una scelta che nessuno dei Governi succedutisi in questa legislatura ha preso in considerazione. Noi non demordiamo però e speriamo di avere un giorno un Ministro unico dei sistemi della mobilità mentre consideriamo quella del CIPET una soluzione intermedia.

Il testo che oggi esaminiamo proviene dalla Camera, dove il nostro Gruppo ha svolto una forte opposizione all'ultima sua stesura. Anche in noi però esso suscita forti perplessità ed abbiamo avuto modo di dirlo in Commissione e in occasione dei pareri espressi sui vari piani di settore, in particolare sull'ultimo stralcio del piano triennale presentato dall'ANAS. E questo non perchè vi sia un atteggiamento fortemente ideologico su questa vicenda, ma perchè siamo consapevoli che le risorse destinate al settore sono sottostimate in rapporto al fabbisogno reale. È per questo motivo che abbiamo fortemente spinto affinchè nel CIPET ci fosse un organico esame su tutta la pianificazione presentata dai vari Ministeri. Almeno nella stesura finale però ciò non è avvenuto. Le nostre riserve allora sono di merito e non hanno ad oggetto l'istituzione dello strumento CIPET. Sappiamo che ci sono resistenze all'interno di questo Governo e che soltanto con grande difficoltà potrà essere realizzato quel sistema unificato di programmi che noi auspichiamo. Non ci possiamo permettere allora, signor Ministro, un

voto favorevole e questo ci dispiace perchè il CIPET è stato anche frutto di una nostra proposta. Sinceramente quindi avremmo voluto esprimere un voto favorevole così come facemmo all'epoca per il piano generale dei trasporti.

Le notre riserve però non ci permettono di esprimere un voto favorevole sul disegno di legge in esame.

In conclusione, quindi, come abbiamo già detto, noi saremo vigili e attenti non solo all'attuazione del Piano generale dei trasporti, ma alla stessa attività del CIPET, auspicando che anche all'interno della maggioranza si riveda quella separazione netta, presente nel disegno di legge che ci apprestiamo a votare, che fa sì che i vecchi piani viaggino autonomamente e che solo le nuove decisioni si inseriscano in una visione organica e complessiva. Per quanto ci riguarda, dunque, signor Ministro, noi cerchiamo di lavorare in questa direzione.

Abbiamo chiarito, inoltre, proprio oggi in Commissione i motivi di perplessità che abbiamo circa lo strumento tecnico, indicato nella legge, vale a dire l'Istituto superiore dei trasporti. Anche in questo caso, infatti, c'è uno strumento che si rivelerà utile se ad esso verrà apportata quella innovazione societaria che tutti noi abbiamo concordato in Commissione. Anche a questo riguardo sarà, dunque, compito nostro verificare se quella volontà di recupero delle energie culturali e tecniche esistenti e soprattutto di un coordinamento di tipo economico finanziario in materia di progettualità si realizzerà coerentemente con gli impegni che tutti i Gruppi parlamentari si sono assunti all'interno della 8ª Commissione e che dovrebbero tradursi in quest'Aula nell'approvazione dell'ordine del giorno che mi auguro verrà messo ai voti.

Queste sono, in sostanza, le ragioni della nostra astensione; siamo essenzialmente preoccupati del fatto che una contrarietà del nostro Gruppo in questa fase possa creare ulteriori problemi nelle politiche di gestione del Piano generale dei trasporti. Mi auguro che la maggioranza riveda le sue originarie posizioni e trovi, pur nelle naturali differenziazioni tra Governo e opposizione, un atteggiamento comunque costruttivo per realizzare sul Piano generale dei trasporti che all'epoca fu voluto da tutte le forze politiche. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

BERNARDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERNARDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, di un quadro unitario dei trasporti, in un settore così frammentato fra le varie competenze ministeriali, si è sentita la necessità allorchè lo stesso Parlamento approvò la bozza del Piano generale dei trasporti. Tale richiesta fu inserita in quel documento e, sulla base di essa, tutti i Capigruppo dell'8ª Commissione, con la mia firma per prima, presentarono il disegno di legge per l'istituzione del CIPET, il quale ha avuto un lunghissimo travaglio. Infatti, si trattava, in un certo senso, di stravolgere le singole competenze, pur senza nulla togliere istituzionalmente ai vari dicasteri, ma obbligandoli a coordinarsi tra di loro, possibilmente arrivando ad un unico rubinetto per l'erogazione delle

risorse finanziarie, in modo da consentire realmente l'attuazione del Piano generale dei trasporti.

Il lungo dibattito, che ha attraversato la vita di diversi Governi, ha portato ad una rielaborazione del testo che l'opposizione trova troppo edulcorato rispetto a quello iniziale, ma che noi accettiamo come necessario compromesso tra la legislazione vigente ed il passaggio ad una fase qualitativamente migliore della politica dei trasporti. Pertanto, anche per la necessità di dotare il Piano di questo strumento – oggi in Commissione stiamo dibattendo del suo aggiornamento di cui sentiamo come non mai l'urgenza – noi voteremo a favore del provvedimento così come trasmessoci dalla Camera dei deputati in terza lettura.

A questo proposito, poichè la collega Senesi ha parlato dell'Istituto superiore dei trasporti, nato proprio come snodo tra il Ministro dei trasporti e la segreteria tecnica del Piano per una progettualità più completa, non essendo stato possibile, per ragioni formali, presentare l'ordine del giorno che è stato votato questa mattina all'unanimità dall'8ª Commissione, me ne faccio portavoce qui in Aula, pregando il Ministro di volerlo accettare dal momento che ha già espresso in proposito il suo parere favorevole. Trattandosi di un ordine del giorno molto breve, desidero farlo acquisire agli atti del Senato nella sua interezza e quindi ne darò lettura integrale:

«Il Senato, tenuto conto della discussione svoltasi nell'odierna seduta dell'8ª Commissione del Senato e delle dichiarazioni conclusive del Ministro dei trasporti in ordine alla funzione ed all'attuale composizione dell'ISTRA, impegna il Governo a modificare la composizione societaria del summenzionato istituto, allargando la partecipazione azionaria a tecnostrutture anche di natura pubblica, al fine di garantire altre specializzazioni e competenze ad un organismo le cui consulenze debbono necessariamente investire aspetti progettuali nuovi».

Questo ordine del giorno è stato firmato dai senatori Senesi, Mariotti, Rezzonico, Vella, Patriarca, e ha aggiunto ora la sua firma anche il senatore Sanesi.

Per motivi che ho esposto voteremo, come ho già detto, a favore del provvedimento in esame.

LIBERTINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LIBERTINI. Sono tra i primi firmatari del disegno di legge per l'istituzione del CIPET, eppure stamattina voterò contro con il Gruppo della Rifondazione comunista.

Voterò contro perchè il disegno originario era – parliamoci chiaro – un compromesso. Noi da anni riteniamo necessaria l'istituzione di un Ministero unico dei trasporti, di un quadro di comando unico per un sistema che tutti i tecnici e gli esperti ritengono un sistema unico, da gestire in modo unitario.

Naturalmente, nel nostro progetto di Ministero unico vi è l'idea che il Ministero abbandoni tutte le attività di gestione – altrimenti diventerebbe un mostro burocratico – e diventi il centro della programmazione dei trasporti.

Questo progetto non è mai andato avanti, ma ad un certo punto sembrava, qui al Senato, che si potesse trovare una soluzione di passaggio: non essendo mature politicamente – ma tecnicamente sono marce, non mature – le condizioni per realizzare il Ministero unico dei trasporti, che si desse almeno vita ad una forma di integrazione fra i poteri, le facoltà e le capacità dei Ministeri interessati al sistema dei trasporti come punto di passaggio per arrivare al Ministero unico.

Questo disegno di legge che era unitario perchè – ripeto – rappresentava un punto di compromesso è stato successivamente stravolto dal Governo, con le vicende anche per certi aspetti grottesche di un disegno di legge che andava e veniva dalla Commissione, con interventi vari dei Ministeri e dei Ministri con una rissa fra gli stessi Ministri.

Il risultato è una specie di impiastro su una gamba di legno, cioè un organismo che dovrebbe coordinare i Ministeri, ma i Ministeri dovrebbero essere già istituzionalmente coordinati. Questo provvedimento è quasi niente e, più di tutto, non è il punto di passaggio per arrivare al Ministero unico; diventa invece una alternativa misera – il topolino partorito dalla montagna – alla istituzione del Ministero unico.

Il nostro voto contrario denuncia questa situazione e dice che noi comunisti riprendiamo la nostra libertà di azione e la nostra battaglia per arrivare finalmente ad una riforma, quella del Ministero unico, che ogni tecnico approva e che è impedita solo dagli interessi di un sistema di potere sbagliato e perfino corrotto.

MARIOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI. Signor Presidente, signor Ministro, a differenza di altri ritengo che occorra prendere atto che il provvedimento al nostro esame copre una carenza evidente nel collegamento fra i vari settori interessati al trasporto. Lo abbiamo detto, lo abbiamo ripetuto, lo abbiamo affermato con convinzione in anni di dibattito, su una materia di importanza strategica nello sviluppo del paese.

Il dibattito, come è stato ricordato, è stato intenso, articolato, con un punto di riferimento costituito dal Piano generale dei trasporti, che è stato giustamente definito piano-processo. Proprio per tale concezione si presuppone la capacità di seguire meglio e di orientare il processo attraverso scelte adeguate che investano le vari modalità di trasporto.

Vi è da aggiungere che accanto ai temi tradizionali oggi sorgono nuove esigenze legate a nuovi mezzi di trasporto, a nuove tecnologie e a nuovi mezzi di intervento. Maggiore è quindi la necessità di elaborazione, di coordinamento e di collaborazione tra i vari settori.

Siamo consapevoli che ci attende un compito di assoluto rilievo per lo sviluppo del paese; gli strumenti sono spesso inadeguati, la mancanza di coordinamento tra i Ministeri è evidente – sottolineo questo aspetto – e non certo fautrice di scelte migliori.

Il mio voto favorevole è dettato anche dalla consapevolezza che si perderebbe senz'altro un'utile occasione se non si approvasse un provvedimento che è frutto di un lungo ed utile confronto, il quale non

potrà non incidere positivamente nel sistema dei trasporti. (*Applausi dalla sinistra*).

SANESI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANESI. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi senatori, noi diciamo sì al disegno di legge al nostro esame; lo abbiamo sottoscritto e le modifiche della Camera sono soltanto lessicali ma non di sostanza rispetto a quanto previsto dal Senato in prima lettura.

Anche se non si è raggiunto l'*optimum*, direi che si ritrova tutto in quelle poche righe del relatore dove è scritto che, affinchè le funzioni attribuite al CIPET abbiano ulteriore concretezza e collegamento con le attività dei centri decisori in materia, il disegno di legge prevede non solo termini e modalità per l'espressione di pareri e informazioni, ma anche il compito del Comitato di esprimere pareri obbligatori, sempre in relazione agli obiettivi del Piano generale dei trasporti (questo benedetto Piano generale dei trasporti tanto richiamato, ma per certi versi eluso da alcune parti politiche), sugli schemi dei disegni di legge in materia di trasporto proposti alla approvazione del Consiglio dei ministri.

Per questi motivi, il Gruppo che rappresento dichiara il proprio voto favorevole al disegno di legge.

BERNINI, *ministro dei trasporti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERNINI, *ministro dei trasporti*. Accolgo le indicazioni contenute nell'ordine del giorno approvato in Commissione; se fosse stato presentato in Aula lo avrei parimenti accolto.

Con il suo consenso, onorevole Presidente, colgo l'occasione per esprimere, insieme con la soddisfazione, il ringraziamento del Governo per la grande collaborazione riscontrata alla Camera dei deputati e al Senato, particolarmente nelle Commissioni, che ha consentito di portare a termine l'*iter* di questo provvedimento.

Il Governo è grato di ciò perchè tale provvedimento serve esattamente per governare in un settore molto complesso e articolato; non vi è dubbio che la soluzione finale è il Ministero unico, ma nel frattempo questo sarà uno strumento certamente di grande efficacia.

Peraltro è stato presentato e diramato al Consiglio dei ministri un disegno di legge di modifica dell'attuale Ministero dei trasporti, già predisposto per un'integrazione ed un completamento; quando le circostanze politiche lo consentiranno il dibattito potrà svolgersi, ma anche allora questa esperienza e questo strumento sarà molto utile.

Partito nel 1984 come idea, approda oggi, dopo una rielaborazione, alla sua approvazione definitiva. Voglio ricordare che questo non è il Ministero unico, ma non è neanche un topolino. Infatti si riescono a mettere insieme quattro Ministri per questa materia e un fondo unico da gestire: quindi non si tratta di un topolino.

Voglio anche dire che tale provvedimento consente una definizione ad alto livello del coordinamento e della programmazione anche con le

regioni, i cui piani dei trasporti dovranno essere esaminati per la compatibilità e coerenza con il piano generale. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Per lo svolgimento di un'interpellanza

SIGNORI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIGNORI. Signor Presidente, prendo la parola per pregarla di compiere i passi che riterrà opportuni per sollecitare una risposta all'interpellanza urgente 2-00600 che ho presentato il 14 maggio 1991. Il breve tempo intercorso dalla data di presentazione ad oggi potrebbe sembrare non giustificare questa mia sollecitazione, ma quanto sto per dirvi vi farà essere di avviso diverso. Con provvedimento del procuratore della Repubblica di Grosseto sono stati interrotti i lavori in due lotti della strada statale Aurelia all'altezza di Follonica, nel tratto tra Grosseto e Livorno. Potrei farla lunga a raccontarvi i fatti, ma desidero in questa sede soltanto sollecitare questa risposta.

Ogni giorno che passa con i lavori bloccati si registrano enormi difficoltà, incidenti stradali, senza contare che ingenti spese finiscono a carico dello Stato con il blocco di questi cantieri e dei relativi mezzi impiegati.

Torno a pregarla, signor Presidente, di compiere un passo, il più sollecito possibile, affinchè il Ministro dei lavori pubblici si renda conto, se ancora non lo ha fatto – ma ne dubito, dato che la strada statale Aurelia è una delle più importanti d'Italia, anche se è una delle più disastrate, almeno prima che si iniziassero i lavori per l'allargamento delle carreggiate – delle cause che hanno determinato il blocco dei lavori affinchè le possa rimuovere. Solo in questo modo sarà possibile la sollecita ripresa dei lavori in questi due lotti della strada Aurelia.

Il pericolo che intravvedo è che questo blocco dei lavori permanga senza che ci sia un motivo ben preciso. Dal 27 febbraio ad oggi, 23 maggio, sono trascorsi quasi tre mesi (mancano solo quattro giorni) di blocco dei lavori, quando è da trent'anni (dal 1960) che tutta la gente del versante tirrenico aspetta che questi lavori di miglioramento dell'Aurelia siano realizzati.

Credo di aver rappresentato valide ragioni per sollecitare la rimozione degli ostacoli alla ripresa dei lavori sulla strada statale Aurelia. (*Applausi dalla sinistra e dal senatore Condorelli*).

PRESIDENTE. Senatore Signori, la Presidenza si farà senz'altro carico di rappresentare al Governo la sua sollecitazione.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, giovedì 23 maggio, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 13*).

Allegato alla seduta n. 524

Disegni di legge, annunzio di presentazione

È stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

CUTRERA, NEBBIA, BOATO, BOSCO, TORNATI, FERRARA Pietro, SCEVAROLLI, CASOLI e PIZZO. - «Modifica del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e recepimento della direttiva CEE n. 88/610, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali» (2834).

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti:

- in sede deliberante:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

BOATO ed altri. - «Integrazione e modifiche alla legge 17 maggio 1988, n. 172» (2569-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla 1ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

«Differimento delle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752 (Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura)» (2823), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª Commissione, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

- in sede referente:

alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare:

LOPS ed altri. - «Attribuzione della qualifica aggiuntiva di coltivatore diretto a quella di bracciante agricolo ai titolari di piccoli appezzamenti di fondi rustici e riconoscimento dei diritti previdenziali e assistenziali» (2798), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª, della 11ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Disegni di legge, nuova assegnazione

Il disegno di legge: CASCIA ed altri. – «Proroga per l'anno 1991 della legge 8 novembre 1986, n. 752, "Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura"» (2778), già deferito, in sede referente, alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare), è nuovamente assegnato alla Commissione stessa in sede deliberante, per ragioni di connessione con il disegno di legge n. 2823.

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nella seduta di ieri, le Commissioni permanenti riunite 2ª (Giustizia) e 4ª (Difesa) hanno approvato il disegno di legge: «Modifiche in tema di peculato e malversazione militare» (2394).

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del signor Cosimo Catapano a presidente dell'Istituto postelegrafonici (n. 132).

Tale richiesta, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, è stata deferita alla 8ª Commissione permanente.

Il Ministro della difesa ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del generale di squadra aerea Luigi Pirozzi a vice presidente del Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori (n. 133).

Tale richiesta, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, è stata deferita alla 4ª Commissione permanente.

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, con lettera in data 21 maggio 1991, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1 e 12 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo in materia di aggiudicazione di appalti di lavori pubblici (n. 137).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 8ª Commissione permanente, che dovrà esprimere il proprio parere entro il 22 luglio 1991.